

## **LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

### **Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati**

L'UNHCR pubblica le presenti Linee-guida in conformità al proprio mandato, come previsto dallo *Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati*, in combinato disposto con l'Art. 35 della *Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951* e con l'Art. II del relativo *Protocollo del 1967*. Queste Linee-guida intendono porsi a completamento del *Manuale sulle Procedure e i Criteri per la Determinazione dello Status di Rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati* elaborato dall'UNHCR (riedito, Ginevra, gennaio 1992).

Le presenti Linee-guida intendono fornire una guida interpretativa di carattere giuridico ai governi, ai professionisti legali, agli organi decisionali e alla magistratura, così come al personale dell'UNHCR preposto all'attività di determinazione dello status di rifugiato.

## INDICE

<b>I. INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>II. DEFINIZIONI.....</b>	<b>5</b>
<b>III. ANALISI SOSTANZIALE.....</b>	<b>7</b>
<b>a) Fondato timore di persecuzione.....</b>	<b>7</b>
<i>Diritti specifici dei minori.....</i>	<i>9</i>
<i>Manifestazioni di persecuzione specifiche ai danni dei minori.....</i>	<i>10</i>
<i>Forme di persecuzione specifiche ai danni dei minori.....</i>	<i>11</i>
<b>b) Agenti di persecuzione.....</b>	<b>20</b>
<b>c) Motivi indicati nella Convenzione del 1951.....</b>	<b>21</b>
<i>Razza e nazionalità o etnia.....</i>	<i>21</i>
<i>Religione.....</i>	<i>21</i>
<i>Opinione politica.....</i>	<i>22</i>
<i>Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....</i>	<i>23</i>
<b>d) Alternativa di “fuga” o “trasferimento” interni.....</b>	<b>26</b>
<b>e) L’applicazione delle clausole di esclusione nel caso di minori.....</b>	<b>27</b>
<b>IV. QUESTIONI PROCEDURALI E PROBATORIE.....</b>	<b>31</b>

## **Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati**

### **I. INTRODUZIONE**

1. Queste Linee-guida offrono indicazioni sostanziali e procedurali sulle modalità di determinazione dello status di rifugiato adeguate alla minore età del richiedente, mettendo in luce gli specifici diritti e bisogni di protezione dei minori nelle procedure di asilo. Sebbene la definizione di rifugiato contenuta nell'Art. 1(A)2 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e nel Protocollo del 1967 (di seguito "Convenzione del 1951" e "Protocollo del 1967") si applichi a tutti gli individui indipendentemente dalla loro età, essa è stata tradizionalmente interpretata considerando le esperienze affrontate dagli adulti, con la conseguenza che molte richieste di asilo avanzate da minori sono state valutate in modo errato o del tutto trascurate<sup>1</sup>.
2. Le specifiche circostanze che riguardano i minori in quanto soggetti che autonomamente chiedono asilo non sono generalmente ben comprese. I minori, infatti, possono essere percepiti come membri di un nucleo familiare piuttosto che come individui con diritti e interessi propri, circostanza che è in parte dovuta al ruolo, alla posizione e allo stato di subordinazione che continuano ad avere in molte società nel mondo. Le dichiarazioni dei minori hanno maggiori probabilità di essere esaminate autonomamente quando si tratti di minori non accompagnati che non quando gli stessi si trovino insieme al proprio nucleo familiare. Tuttavia, anche in tale circostanza, le loro specifiche esperienze di persecuzione non sempre vengono prese in considerazione a causa di fattori quali l'età, il livello di maturità e sviluppo e la dipendenza dagli adulti. I minori possono non essere in grado di articolare le loro richieste di asilo come farebbe un adulto, e possono quindi aver bisogno di assistenza per farlo.
3. Vi è una consapevolezza crescente, a livello globale, in merito alla violenza, agli abusi e alle discriminazioni subite dai minori<sup>2</sup>, come emerge dallo sviluppo di standard internazionali e regionali di

---

<sup>1</sup> UNHCR, *Linee-guida sulle politiche e le procedure riguardanti i minori non accompagnati richiedenti asilo*, Ginevra, 1997 (di seguito "UNHCR, *Linee-guida sui minori non accompagnati richiedenti asilo*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.html>, in particolare la Sezione 8.

<sup>2</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Diritti del fanciullo: Nota del Segretario Generale, A/61/299, 29 agosto 2006 (di seguito "Studio ONU sulla violenza contro i minori"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453780fe0.html>; Commissione ONU sullo status delle donne, L'eliminazione di ogni forma di discriminazione e violenza contro le bambine, E/CN.6/2007/2, 12 dicembre 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/46c5b30c0.html>; Assemblea Generale dell'ONU, Impatto dei conflitti armati sui minori: Nota del Segretario Generale ("Studio Machel"), A/51/306, 26 agosto 1996, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2d30.html>, e la revisione strategica in occasione del 10° anniversario dello Studio Machel, Assemblea Generale dell'ONU, Relazione del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i minori e i conflitti armati, A/62/228, 13 agosto 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47316f602.html>.

tutela dei diritti umani. Se, da un lato, questi progressi non sono stati ancora pienamente recepiti nelle procedure di determinazione dello status di rifugiato, dall'altro molte autorità nazionali riconoscono sempre più che i minori possono avere validi motivi per chiedere asilo quali autonomi soggetti di diritto. Nella sua *Conclusione sui minori a rischio* (2007), il Comitato Esecutivo dell'UNHCR sottolinea la necessità che i minori vengano riconosciuti quali "soggetti attivi di diritti" in conformità con il diritto internazionale. Il Comitato Esecutivo ha anche riconosciuto che i minori possono essere vittime di forme e manifestazioni di persecuzione specifiche<sup>3</sup>.

4. Adottare un'interpretazione della Convenzione del 1951 a misura di minore non significa, naturalmente, che i minori richiedenti asilo abbiano diritto in modo automatico allo status di rifugiato. Il/la richiedente minorenni deve dimostrare di avere un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. Come per il genere, l'età è un fattore rilevante per la definizione di rifugiato nel suo complesso<sup>4</sup>, la quale, nelle parole del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo

*... va interpretata in modo adeguato sia all'età che al genere, prendendo in considerazione i motivi specifici, così come le particolari forme e manifestazioni di persecuzione subite dai minorenni. Alcune tipologie di persecuzione dei minori che potrebbero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, se fondate su uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, comprendono: la persecuzione di familiari, il reclutamento minorile, il traffico dei minori a scopo di prostituzione, lo sfruttamento sessuale e le mutilazioni genitali femminili. Gli Stati, pertanto, nel definire le procedure nazionali di determinazione dello status di rifugiato, dovrebbero prestare attenzione a queste specifiche forme e manifestazioni di persecuzione ai danni dei minori così come alla violenza di genere<sup>5</sup>.*

Oltre all'età, altri fattori quali i diritti specifici dei minori, la loro fase di sviluppo, la loro conoscenza e/o memoria delle condizioni nel Paese d'origine, nonché la loro vulnerabilità devono essere presi in

---

<sup>3</sup> ExCom, *Conclusione sui minori a rischio*, 5 ottobre 2007, N. 107 (LVIII) - 2007 (di seguito "ExCom, *Conclusione N. 107*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/471897232.html>, par. (b)(x)(viii).

<sup>4</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 1: La persecuzione legata al genere, ai sensi dell'Art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 7 Maggio 2002 (di seguito "UNHCR, *Linee-guida sulla persecuzione di genere*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html>, par. 2, 4.

<sup>5</sup> Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, *Commento Generale N. 6 (2005): Trattamento dei minori separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d'origine*, CRC/GC/2005/6, settembre 2005 (di seguito "CRC, *Commento Generale N. 6*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html>, par. 74.

considerazione al fine di garantire un'applicazione appropriata dei presupposti di riconoscimento dello status di rifugiato<sup>6</sup>.

5. Un'applicazione della definizione di rifugiato a misura di minore dovrebbe essere coerente con la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 (di seguito "la CRC")<sup>7</sup>. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha individuato i seguenti quattro Articoli della CRC come principi generali di attuazione<sup>8</sup>: **Articolo 2**: l'obbligo degli Stati di rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e garantirli a ogni fanciullo che rientri nella loro giurisdizione, senza discriminazioni di alcun tipo<sup>9</sup>; **Articolo 3(1)**: l'interesse superiore del minore come considerazione preminente in tutte le decisioni relative ai minori stessi<sup>10</sup>; **Articolo 6**: il diritto del minore alla vita e l'obbligo degli Stati parte di assicurarne, al massimo grado possibile, la sopravvivenza e lo sviluppo<sup>11</sup> e **Articolo 12**: il diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione "su ogni questione che lo interessa" congiuntamente al suo diritto a che quelle opinioni siano debitamente prese in considerazione<sup>12</sup>. Questi principi rappresentano il fondamento sia degli aspetti sostanziali che di quelli procedurali della determinazione dello status di rifugiato relativa ai minori richiedenti asilo.

## II. DEFINIZIONI

6. Le presenti Linee-guida si riferiscono a tutti i minori richiedenti asilo, compresi i minori accompagnati, non accompagnati e separati, che possono presentare richieste individuali. Ogni minore ha il diritto di presentare un'autonoma richiesta di asilo, a prescindere dal fatto che sia accompagnato o meno. Per "minori separati" si intendono quei minori separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano principalmente cura dei minori stessi, per via legale o consuetudinaria (infra, *caregiver*), ma non necessariamente da altri parenti. Al contrario, i "minori non

---

<sup>6</sup> UNHCR, *Linee-guida sui minori non accompagnati richiedenti asilo*, op cit., pag. 10.

<sup>7</sup> Con un livello di adesione quasi universale, la CRC è il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato, il cui testo è disponibile all'indirizzo: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html>. I diritti ivi contenuti si applicano a tutti i minori nell'ambito della giurisdizione statale. Per un'analisi dettagliata delle disposizioni della CRC, si veda UNICEF, *Manuale di Attuazione relativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo*, terza edizione interamente rivista, settembre 2007 (di seguito "UNICEF, *Manuale di Attuazione*"). Può essere ordinato al seguente sito: [http://www.unicef.org/publications/index\\_43110.html](http://www.unicef.org/publications/index_43110.html)

<sup>8</sup> CRC, *Commento Generale N. 5 (2003): Misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo* (Artt. 4, 42 e 44, par. 6), CRC/GC/2003/5, 3 ottobre 2003 (di seguito "CRC, *Commento generale N. 5*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834f11.html>, par. 12.

<sup>9</sup> CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 18.

<sup>10</sup> *Ibid.*, par. 19-22. Si veda anche ExCom *Conclusione N. 107*, par. (b)(5), e, in relazione alle modalità di valutazione e determinazione dell'"interesse superiore", UNHCR, *Linee-guida sulla determinazione del superiore interesse del minore*, Ginevra, maggio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html>.

<sup>11</sup> CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 23-24.

<sup>12</sup> *Ibid.*, par. 25. Si veda inoltre CRC, *Commento Generale N.12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato*, CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009 (di seguito, "CRC, *Commento Generale N. 12*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ae562c52.html>.

accompagnati” sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti e sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, abbia tale responsabilità<sup>13</sup>.

7. Ai fini delle presenti Linee-guida, per “minore” si intende ogni essere umano con un’età inferiore ai diciotto anni<sup>14</sup>. Nel caso in cui sia il principale richiedente asilo, ha diritto a tutele procedurali a misura di minore. Abbassare la soglia di età dell’infanzia o applicare approcci restrittivi nell’accertamento dell’età al fine di trattare i minori come adulti nelle procedure d’asilo potrebbe comportare una violazione dei loro diritti ai sensi della normativa internazionale sui diritti umani. Inoltre, poiché essere giovane e vulnerabile può rendere una persona particolarmente esposta a persecuzione, ci possono essere casi eccezionali in cui queste Linee-guida sono rilevanti anche se il richiedente ha diciotto anni o poco più, soprattutto laddove la persecuzione abbia impedito lo sviluppo del soggetto in questione e la sua maturità psicologica rimanga paragonabile a quella di un minore<sup>15</sup>.

8. Anche in tenera età, un minore può essere considerato il principale richiedente asilo<sup>16</sup>. In questo caso, il genitore, il *caregiver* o un’altra persona che lo rappresenta dovrà svolgere un ruolo maggiore nell’accertarsi che tutti gli aspetti rilevanti della sua richiesta siano rappresentati<sup>17</sup>. Tuttavia, anche il diritto dei minori di esprimere le proprie opinioni in tutte le questioni che li riguardano, compreso il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi, deve essere preso in considerazione<sup>18</sup>. Un minore richiedente che sia accompagnato dai genitori, dai membri di una famiglia allargata o della comunità che, per legge o consuetudine, ne hanno la responsabilità, ha diritto di ottenere da loro guida e consigli adeguati per l’esercizio dei propri diritti, in armonia con

---

<sup>13</sup> CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 7-8. Si veda anche, UNHCR, *Linee-guida sui minori non accompagnati richiedenti asilo*, op cit., pag. 5, par. 3.1-3.2. Si veda inoltre, UNHCR, UNICEF et al. *Principi guida inter-agenzia sui minori non accompagnati o separati*, Ginevra, 2004 (di seguito “*Principi guida inter-agenzia*”), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4113abc14.html>, pag. 13.

<sup>14</sup> In base all’Art. 1 della CRC, “si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile”. Inoltre, la Direttiva del Consiglio UE 2004/83/CE del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, 19 maggio 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4157e75e4.html>, definisce “minore non accompagnato: il cittadino di un paese terzo o l’apolide d’età inferiore ai diciotto anni che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidato ad un tale adulto; il termine include i minori che vengono abbandonati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri”, Art. 2 (i).

<sup>15</sup> Il Tribunale d’Appello del Regno Unito sull’Immigrazione (ora Tribunale del Regno Unito per l’Immigrazione e l’Asilo) ha affermato che “adottare un approccio rigido a questo riguardo significa, a nostro avviso, non riconoscere che in molte aree del mondo ancora oggi non si conoscono l’età e la data di nascita esatte. È meglio commettere un errore di generosità”; *Sarjoy Jakitay v. Secretary of State for the Home Department*, Appeal N. 12658 (non dichiarato), U.K. IAT, 15 novembre 1995. Si veda anche la *Decisione VAO-02635, VAO-02635*, Canada, Immigration and Refugee Board (di seguito “IRB”), 22 marzo 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18dec82.html>.

<sup>16</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, *Chen Shi Hai v. The Minister for Immigration and Multicultural Affairs*, [2000] HCA 19, Alta Corte Australiana, 13 aprile 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6df4.html>. In questo caso, concernente un bambino di tre anni e mezzo, venne constatato che “in base alla legge australiana, il minore aveva il diritto di vedere i propri diritti riconosciuti come stabilito per legge. Il minore non è incluso, a tutti gli effetti di legge, nell’identità e nei diritti legali dei suoi genitori”, par. 78.

<sup>17</sup> Si veda anche UNHCR, *Linee-guida sulla protezione e la cura dei minori rifugiati*, Ginevra, 1994, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3470.html>, pp. 97–103.

<sup>18</sup> CRC, Art. 12(2); *Commento Generale N. 12*, par. 32, 67, 123.

l'evoluzione delle sue capacità<sup>19</sup>. Laddove il minore sia il principale richiedente asilo, la sua età e, di conseguenza, il suo livello di maturità, lo sviluppo psicologico e la capacità di articolare determinate idee o opinioni costituiranno un fattore importante nella valutazione dell'autorità decisionale.

9. Nel caso in cui siano i genitori o il *caregiver* a richiedere asilo sulla base di un timore di persecuzione per il minore, costui sarà di norma il richiedente principale anche se accompagnato dai genitori. In questi casi, proprio come un minore può ottenere lo status di rifugiato in conseguenza del riconoscimento di un genitore come rifugiato, a un genitore potrà essere concesso, *mutatis mutandis*, lo status derivativo in base alla condizione di rifugiato del figlio<sup>20</sup>. Nelle situazioni in cui sia i genitori che il minore presentino richiesta d'asilo, è preferibile procedere ad una valutazione separata. L'introduzione di molte delle misure procedurali e probatorie elencate nella Sezione IV aumenterà la visibilità di quei minori che dovrebbero forse essere i richiedenti principali all'interno delle loro famiglie. Dove le esperienze del minore, tuttavia, vengano prese in esame nell'ambito della richiesta del genitore piuttosto che in modo indipendente, è importante considerare la richiesta anche dal punto di vista del minore<sup>21</sup>.

### III. ANALISI SOSTANZIALE

#### a) Fondato timore di persecuzione

10. Il termine "persecuzione", anche se non espressamente definito nella Convenzione del 1951, può essere considerato comprensivo di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la minaccia alla vita o alla libertà, così come altri tipi di danno grave o situazioni intollerabili valutate in relazione all'età, alle opinioni, ai sentimenti e alla condizione psicologica del richiedente<sup>22</sup>. La discriminazione può trasformarsi in persecuzione in certe situazioni in cui il trattamento temuto o subito porta a

---

<sup>19</sup> CRC, Art. 5.

<sup>20</sup> UNHCR, *Nota orientativa sulle richieste d'asilo per mutilazioni genitali femminili*, maggio 2009 (di seguito "UNHCR, *Nota sulla MGF*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a0c28492.html>, par. 11. Si veda anche UNHCR, *Conclusione ExCom sulla protezione della famiglia del rifugiato*, N. 88 (L), 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c4340.html>, par. (b)(iii).

<sup>21</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, *EM (Libano) (FC) (Ricorrente) v. Secretary of State for the Home Department (Convenuto)*, U. K. Camera dei Lords, 22 ottobre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/490058699.html>; *Appelli Rifugiati N. 76250 & 76251*, N. 76250 & 76251, Refugee Status Appeals Authority (di seguito "RSAA"), Nuova Zelanda, 1 dicembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/494f64952.html>.

<sup>22</sup> Si veda UNHCR, *Manuale sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, 1979, riedito, Ginevra, gennaio 1992 (di seguito "UNHCR, *Manuale*") <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html>, par. 51-52; UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 7: Attuazione dell'Art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*, 7 aprile 2006 (di seguito "UNHCR, *Linee-guida sulle vittime di tratta*") <http://www.unhcr.org/refworld/docid/443679fa4.html>, par. 14.

conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievole per il minore in questione<sup>23</sup>. In base al principio del miglior interesse del minore, il danno deve essere valutato dal suo punto di vista, cosa che può comportare un'analisi di come i diritti o gli interessi del minore sono, o saranno, influenzati dal danno. Il maltrattamento che non raggiunge il livello di persecuzione nel caso di un adulto può raggiungerlo rispetto ad un minore<sup>24</sup>.

11. Al fine di stabilire se un minore richiedente abbia o meno un fondato timore di persecuzione sono rilevanti sia fattori di natura oggettiva che fattori di natura soggettiva<sup>25</sup>. Una valutazione accurata comporta un'analisi e una conoscenza aggiornate della particolare situazione dei minori nel Paese d'origine, compresi i servizi esistenti preposti alla tutela dell'infanzia. Respingere la richiesta di un minore sulla base del presupposto che gli agenti di persecuzione non prenderebbero in seria considerazione il suo punto di vista o non lo riterrebbero una minaccia reale potrebbe essere errato. Il minore potrebbe non essere in grado di esprimere il proprio timore al momento opportuno o, al contrario, potrebbe descriverlo in termini esagerati. In tali circostanze, le autorità decisionali dovranno effettuare una valutazione oggettiva del rischio a cui il minore andrebbe incontro, a prescindere dal suo timore<sup>26</sup>, considerando una serie di informazioni probanti derivanti da una vasta gamma di fonti, incluse le informazioni relative alla situazione dei minori nel Paese d'origine. Quando il genitore o il *caregiver* hanno un fondato timore di persecuzione per il minore, si può supporre che sia il minore stesso ad avere tale timore, anche se non lo esprime o percepisce<sup>27</sup>.

12. Oltre all'età, altre caratteristiche legate all'identità ed alla situazione socio-economica del minore, come il contesto familiare, la classe, la casta, la salute, l'istruzione e il livello di reddito, possono aumentare il rischio di danno, influenzare il tipo di comportamento persecutorio inflitto al minore ed esacerbare gli effetti del danno sullo stesso. Per esempio, i minori senza casa, abbandonati o comunque privi di cure parentali sono maggiormente esposti al rischio di abusi e sfruttamento

---

<sup>23</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 54–55.

<sup>24</sup> Si veda, ad esempio, United States Bureau of Citizenship and Immigration Services, *Linee-guida in materia di richieste di asilo di minori*, 10 dicembre 1998 (di seguito "*Linee-guida degli Stati Uniti in materia di richieste di asilo di minori*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f8ec0574.html>, in cui si legge che "il danno che un minore teme o ha subito, tuttavia, può essere relativamente inferiore a quello di un adulto ed essere comunque considerato come persecuzione". Cfr. anche, Chen Shi Hai, op. cit., in cui la Corte ha constatato che "ciò che può essere visto come applicazione accettabile di leggi e programmi di applicazione generale nel caso dei genitori può essere ciononostante una forma di persecuzione quando si tratta di minori", par. 79.

<sup>25</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 40–43.

<sup>26</sup> Si veda UNHCR, *Manuale*, par. 217–219. Si veda anche *Yusuf v. Canada (Minister of Employment and Immigration)*, [1992] 1 F.C. 629; F.C.J. 1049, Canada, Corte Federale, 24 Ottobre 1991, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/403e24e84.html>. La Corte ha concluso quanto segue: "Sono restio a credere che la richiesta d'asilo possa essere respinta per il solo fatto che, poiché il richiedente è un bambino o una persona con un handicap mentale, sia incapace di provare paura, quando le ragioni per farlo chiaramente sussistono in termini oggettivi", par. 5.

<sup>27</sup> Si veda, ad esempio, *Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v. Patel*, 2008 FC 747, [2009] F.C.R. 196, Canada, Corte Federale, 17 giugno 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a6438952.html>, par. 32–33.



sessuali, di reclutamento e impiego in una forza o gruppo armati o in una banda criminale. I minori di strada, in particolare, possono essere prelevati e detenuti in condizioni degradanti o sottoposti ad altre forme di violenza, compreso l'omicidio a scopo di "pulizia sociale"<sup>28</sup>. I minori disabili possono essere privati delle cure mediche specialistiche o di routine o essere ostracizzati dalla famiglia o dalla comunità. I minori che vivono situazioni familiari considerate non convenzionali (ad esempio, i nati fuori dal matrimonio, ovvero in violazione di prassi familiari coercitive<sup>29</sup> o in seguito a stupro) possono subire abusi e gravi discriminazioni. Le ragazze in stato di gravidanza possono essere rifiutate dalla famiglia e diventare vittime di molestie, violenze, prostituzione forzata o altri lavori umilianti<sup>30</sup>.

### **Diritti specifici dei minori**

13. Una comprensione del fenomeno persecutorio che sia attuale e sensibile al minore deve tener conto di molti tipi di violazioni dei diritti umani, tra cui le violazioni dei diritti specifici dell'infanzia. Nel determinare il carattere persecutorio di un atto inflitto contro un minore, è essenziale analizzare gli standard della CRC e altri importanti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili ai minori<sup>31</sup>. Costoro godono infatti di una serie di diritti enunciati nella CRC che riconoscono la loro giovane età e la situazione di dipendenza e sono fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza. Tali diritti comprendono, ma non sono limitati a: il diritto a non essere separati dai genitori (Art. 9); la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza, e di sfruttamento (Art. 19); la protezione da pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori (Art. 24); un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo (Art. 27); il diritto a non essere detenuti o imprigionati se non quale misura eccezionale di *extrema ratio* (Art. 37); e la protezione dall'arruolamento minorile (Art. 38). La CRC riconosce inoltre ai minori rifugiati ed ai minori richiedenti asilo il diritto di beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentire loro di usufruire dei diritti riconosciuti dalla suddetta Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria (Art. 22).

---

<sup>28</sup> L'espressione "pulizia sociale" si riferisce al processo di rimozione di un gruppo di soggetti indesiderati da un'area e può comportare omicidi, sparizioni, violenze e altri maltrattamenti. Si veda UNICEF, *Manuale di Attuazione*, pagg. 89, 91, 287. Si veda anche *Case of the "Street Children" (Villagrán-Morales et al.) Guatemala*, Inter-American Court of Human Rights (di seguito "IACtHR"), Sentenza del 19 novembre 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bc442.html>, par. 190–191. La Corte ha constatato l'esistenza di un modello prevalente di violenza contro i minori di strada in Guatemala. Basandosi sulla CRC per interpretare l'Art. 19 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969, "Patto di San José", Costa Rica (di seguito "ACHR"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36510.html>, la Corte ha rilevato che lo Stato aveva violato la loro integrità fisica, mentale e morale, nonché il loro diritto alla vita, omettendo altresì di prendere tutte le misure necessarie a impedire loro di vivere nella miseria, privandoli così delle condizioni minime di una vita dignitosa.

<sup>29</sup> Cfr. inoltre, UNHCR, *Nota sulle domande di status di rifugiato basate su leggi o politiche di pianificazione familiare coercitive*, agosto 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4301a9184.html>.

<sup>30</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di persecuzione legata al genere*, op. cit., par. 18.

<sup>31</sup> Nel contesto africano, deve essere presa in considerazione anche la Carta africana sui diritti e il benessere del minore (di seguito "Carta Africana"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38c18.html>.

14. Le esigenze socio-economiche dei minori sono spesso più impellenti di quelle degli adulti, in virtù della loro situazione di dipendenza e dei loro specifici bisogni evolutivi. La privazione dei diritti economici, sociali e culturali può quindi essere rilevante ai fini della valutazione della richiesta di un minore quanto la privazione dei diritti civili e politici. È importante valutare l'impatto complessivo del danno sul singolo minore, senza attribuire automaticamente una maggiore rilevanza ad alcune violazioni piuttosto che ad altre. Spesso, infatti, la violazione di un diritto può esporre il minore ad altri maltrattamenti; ad esempio, negare il diritto all'istruzione o ad un adeguato standard di vita può incrementare il rischio di altre forme di danno, compresa la violenza e gli abusi<sup>32</sup>. Inoltre, l'esistenza di misure discriminatorie nell'accesso e nell'esercizio dei diritti economici, sociali e culturali potrebbe nascondere fini o intenti politici, razziali, di genere o religiosi contro un determinato gruppo di minori o dei loro genitori. Come osservato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali:

*la mancanza di opportunità educative per i minori spesso accresce il rischio che siano esposti a molte altre violazioni dei diritti umani. Per esempio, i minori che vivono in condizioni di estrema povertà e non conducono una vita sana sono particolarmente esposti al lavoro forzato e ad altre forme di sfruttamento. Inoltre, esiste una correlazione diretta tra i livelli di scolarizzazione primaria per le ragazze e significative riduzioni dei matrimoni precoci<sup>33</sup>.*

### **Manifestazioni di persecuzione specifiche ai danni dei minori**

15. Se, da un lato, i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall'altro possono viverli in modo diverso. Azioni o minacce che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto, potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore per il semplice fatto che si tratta di un minore. L'immaturità, la vulnerabilità, i meccanismi di sopportazione non elaborati, la dipendenza, nonché i diversi stadi evolutivi ed un ritardo nello sviluppo delle capacità possono essere direttamente connessi alle modalità con cui un minore vive o teme un danno<sup>34</sup>. Soprattutto nelle richieste in cui il danno subito o temuto è più grave delle semplici molestie, ma è meno grave di una minaccia alla vita o alla libertà, le circostanze individuali del richiedente, tra cui l'età, possono essere fattori importanti

---

<sup>32</sup> CRC, *Commento Generale N. 5*, op. cit. par. 6-7. Si veda più avanti, *Violazioni dei diritti economici, sociali e culturali*.

<sup>33</sup> Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (di seguito "CESCR"), *Commento generale N. 11: Piani di azione per l'educazione primaria (Art. 14 del Patto)*, E/1992/23, 10 maggio 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838c0.html>, par. 4.

<sup>34</sup> Si veda anche Save the Children and UNICEF, *The evolving capacities of the child (Le capacità evolutive del minore)*, 2005, <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/evolving-eng.pdf>.

per decidere se il danno equivalga a persecuzione o meno. Per valutare correttamente la gravità degli atti ed il loro impatto su un minore, è necessario esaminare i dettagli di ogni caso e adattare la soglia di persecuzione a quel particolare minore.

16. Nel caso di un minore richiedente, il danno psicologico può essere un fattore particolarmente rilevante da considerare. I minori tendono a soffrire di più quando esposti a situazioni ostili, a credere a minacce improbabili o a essere emotivamente colpiti da circostanze a loro poco famigliari. Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri.

17. I minori sono anche più sensibili ad atti che colpiscono i parenti prossimi. Un danno inflitto a membri della famiglia può creare in loro un fondato timore. Ad esempio, se un minore è stato testimone di violenza verso un genitore o un'altra persona da cui dipende, o ne ha vissuto la scomparsa o l'uccisione, può avere un fondato timore di persecuzione anche se l'atto non è stato compiuto direttamente nei suoi confronti<sup>35</sup>. In determinate circostanze, la separazione forzata dai genitori, a causa di leggi discriminatorie sulla custodia o della detenzione del/i genitore/i, potrebbe tradursi in persecuzione<sup>36</sup>.

### ***Forme di persecuzione specifiche ai danni dei minori***

18. I minori possono anche essere soggetti a specifiche forme di persecuzione condizionate dalla loro età, dalla mancanza di maturità o da vulnerabilità. Il fatto che il richiedente sia un minore può essere un fattore centrale nel danno inflitto o temuto, nel caso in cui la presunta persecuzione venga inflitta solo ai minori o li colpisca in modo sproporzionato, o quando siano violati i loro specifici diritti. Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha riconosciuto che tra le forme di persecuzione specifiche contro l'infanzia e l'adolescenza possono esserci l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la mutilazione genitale femminile (di seguito "MGF")<sup>37</sup>. Altri esempi includono, ma non sono limitati a, violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci<sup>38</sup>, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un

---

<sup>35</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, *Cicek v. Turkey*, Application N. 67124/01, Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito "CEDU"), 18 gennaio 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d3e7ea4.html>, par. 173–174; *Bazorkina v. Russia*, Application N. 69481/01, CEDU, 27 luglio 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/44cdf4ef4.html>, par. 140–141.

<sup>36</sup> Cfr. *EM (Lebanon) (FC) (Ricorrente) v. Secretary of State for the Home Department (Convenuto)*, op. cit., Appelli Rifugiati N. 76226 & 76227, N. 76226 & 76227, RSAA, Nuova Zelanda, 12 gennaio 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49a6ac0e2.html>, par. 112–113.

<sup>37</sup> ExCom, *Conclusione N. 107*, par. (g)(viii).

<sup>38</sup> CRC, Art. 24 (3); Patto internazionale sui diritti civili e politici (di seguito "ICCPR"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html>, Art. 23; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html>, Art. 10;

debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato<sup>39</sup>, prostituzione forzata e pornografia infantile<sup>40</sup>. Tali forme di persecuzione comprendono anche violazioni dei diritti alla sopravvivenza e allo sviluppo, nonché una grave discriminazione dei minori nati al di fuori di una rigida pianificazione familiare<sup>41</sup> e dei minori divenuti apolidi a causa della perdita della cittadinanza e dei relativi diritti. Qui di seguito vengono illustrate alcune delle più comuni forme di persecuzione specifiche dell'infanzia e dell'adolescenza che emergono nel contesto delle richieste di asilo.

### *i. Arruolamento minorile*

19. Vi è un crescente consenso per quanto riguarda il divieto di arruolamento e l'impiego di minori al di sotto dei diciotto anni nei conflitti armati<sup>42</sup>. Il diritto internazionale umanitario vieta, infatti, il reclutamento e la partecipazione alle ostilità dei minori al di sotto dei quindici anni, che si tratti di conflitti armati internazionali<sup>43</sup> o non-internazionali<sup>44</sup>. L'Art. 38 della CRC ribadisce gli obblighi degli Stati parte in conformità alla normativa internazionale umanitaria. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale classifica come crimini di guerra l'arruolamento e l'uso di minori al di sotto dei quindici anni nelle forze armate durante un conflitto<sup>45</sup>. Il Tribunale speciale della Sierra Leone ha concluso che il reclutamento di minori con meno di quindici anni nelle forze armate costituisce un crimine ai sensi del diritto internazionale generale<sup>46</sup>.

20. Il Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati prevede che gli Stati parte adottino ogni misura possibile atta a garantire che i membri delle forze

---

Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3970.html>, Art. 16.

<sup>39</sup> CRC, Artt. 32–36; Organizzazione Internazionale del Lavoro, *Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile*, C182 (di seguito "Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6e0c4.html>; Convenzione sull'età minima, C138, (di seguito "Convenzione ILO sull'età minima"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/421216a34.html>, Artt. 2 (3), 2(4).

<sup>40</sup> CRC, Art. 34; Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante minori, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38bc.html>.

<sup>41</sup> Si veda, ad esempio, *Xue Yun Zhang v. Gonzales*, N. 01-71623, Corte d'Appello degli Stati Uniti per 9° Circuito (U.S. Court of Appeals for the 9th Circuit), 26 maggio 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c7082.html>; *Chen Shi Hai*, *op. cit.*

<sup>42</sup> Si veda UNICEF, I Principi di Parigi e Linee-Guida sui minori associati con forze armate o gruppi armati, febbraio 2007 (di seguito "I Principi di Parigi"). Pur non essendo vincolanti, tali documenti riflettono una forte tendenza al divieto totale di reclutamento minorile. Si veda anche la Risoluzione 1612 (2005) del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (sui minori nei conflitti armati), 26 luglio 2005, S/RES/1612, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43f308d6c.html>, par. 1; la Risoluzione 1539 sulla protezione dei minori vittime di conflitti armati S/RES/1539, 22 aprile 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/411236fd4.html>.

<sup>43</sup> Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali (Protocollo I), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36b4.html>, Art. 77(2).

<sup>44</sup> Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali (Protocollo II), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b37f40.html>, Art. 4(3).

<sup>45</sup> Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale*, A/CONF. 183/9, 17 luglio 1998 (di seguito "Statuto CPI"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html>, Art. 8 (2) (b) [xxvii] e (e)[vii].

<sup>46</sup> Si veda *Prosecutor v. Sam Hinga Norman*, Case N. SCSL-2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction (Child Recruitment), 31 maggio 2004, par. 52–53; Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Rapporto del Segretario Generale sull'istituzione di un Tribunale Speciale per la Sierra Leone, 4 ottobre 2000, S/2000/915, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6afbf4.html>, par. 17, che ha riconosciuto il carattere consuetudinario del divieto di reclutamento minorile.

armate con meno di diciotto anni non partecipino alle ostilità e che i minori non siano sottoposti ad arruolamento obbligatorio nelle forze armate<sup>47</sup>. Inoltre, il Protocollo vieta categoricamente ai gruppi armati distinti dalle forze armate di uno Stato di reclutare o utilizzare, in qualsiasi circostanza, minori di età inferiore ai diciotto anni<sup>48</sup>. Esso modifica altresì l'Art. 38 della CRC innalzando l'età minima per il reclutamento volontario<sup>49</sup>. Gli Stati si impegnano poi a utilizzare ogni misura possibile per impedire e criminalizzare l'arruolamento minorile e l'impiego di minori soldato da parte di gruppi armati non statali<sup>50</sup>. Il Comitato sui diritti dell'infanzia sottolinea che

*... il reclutamento minorile (incluso quello femminile per prestazioni sessuali o per matrimonio forzato con i soldati) e la partecipazione, sia diretta che indiretta, alle ostilità comportano una grave violazione dei diritti umani e quindi una persecuzione. Per questi motivi lo status di rifugiato dovrebbe essere riconosciuto ogni qualvolta sussista il fondato timore che il reclutamento o la partecipazione alle ostilità si fondi su "ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o opinioni politiche"(Art.1A(2), Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951)<sup>51</sup>.*

21. Secondo l'UNHCR, il reclutamento forzato e quello volto alla partecipazione diretta alle ostilità di un minore con meno di diciotto anni all'interno delle forze armate di uno Stato configurerebbe persecuzione. Lo stesso vale per le situazioni in cui un minore rischia un nuovo reclutamento forzato o una punizione per aver eluso il reclutamento forzato o disertato le forze armate dello Stato. L'arruolamento da parte un gruppo armato non statale di minori con meno di diciotto anni è ugualmente considerato una persecuzione.

22. L'arruolamento volontario dei minori al di sopra dei sedici anni da parte degli Stati è ammissibile ai sensi del Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati<sup>52</sup>. Tuttavia, le autorità statali preposte al reclutamento sono tenute ad attivare misure atte a garantire che l'arruolamento sia volontario, che avvenga con il consenso informato dei genitori e che i minori così

---

<sup>47</sup> Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fd180.html>, Artt. 1-2. Ci sono attualmente 127 Stati Parti al Protocollo opzionale. Si veda anche la Carta africana, che stabilisce l'età minima per ogni reclutamento obbligatorio a 18 anni, Artt. 2 e 22.2, e la *Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile*, che include il reclutamento forzato di minori al di sotto dei diciotto anni, Artt. 2 e 3 (a) nella sua definizione di forme peggiori di lavoro minorile.

<sup>48</sup> Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, Art. 4.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Art. 3.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Art. 4.

<sup>51</sup> CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 59. Si veda anche par. 58.

<sup>52</sup> Protocollo opzionale alla CRC concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, Art. 3. Gli Stati parte sono tenuti a innalzare l'età minima per l'arruolamento volontario rispetto all'età stabilita nell'Art. 38, par. 3 della CRC, passando da 15 a 16 anni.

reclutati presentino una prova soddisfacente relativa all'età prima di essere arruolati. In questi casi, è importante valutare se la volontarietà sia stata davvero genuina, tenendo presente che i minori sono particolarmente esposti al rischio di sequestro, manipolazione e coercizione, e sono meno inclini a resistere al reclutamento. Potrebbero, infatti, essersi arruolati sotto costrizione, per autodifesa, per evitare un danno alle loro famiglie, per cercare una protezione da matrimoni indesiderati o da abusi sessuali nelle loro famiglie o per accedere ai mezzi primari di sopravvivenza, come cibo e riparo. Le famiglie dei minori potrebbero anche averli incoraggiati a partecipare ai conflitti armati, nonostante i rischi e pericoli.

23. I minori, inoltre, possono avere un fondato timore di persecuzione derivante dal trattamento a cui sono sottoposti, e/o dalla condotta che devono tenere nelle forze o nei gruppi armati, dove possono essere messi al servizio come cuochi, facchini, messaggeri, spie o prendere parte diretta alle ostilità. Le bambine, in particolare, potrebbero essere costrette a rapporti sessuali con i membri dell'esercito<sup>53</sup>. È altresì importante considerare che i minori rilasciati dalle forze o dai gruppi armati e tornati nei loro Paesi o comunità di origine corrono il rischio di diventare vittime di molestie, di un nuovo arruolamento o di punizione, come la detenzione o l'esecuzione extra-giudiziale.

## *ii. Tratta di minori e lavoro*

24. Come riconosciuto da molte autorità giurisdizionali, i minori vittime di tratta o coloro che temono di diventarlo possono avere pieno titolo allo status di rifugiato<sup>54</sup>. Le Linee-guida dell'UNHCR sulle vittime di tratta e sulle persone a rischio di tratta sono ugualmente applicabili a una richiesta di asilo presentata da un minore. Anche l'impatto di un'esperienza di tratta su un minore e le violazioni dei diritti specifici dell'infanzia che ne derivano dovranno essere presi in considerazione<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> I Principi di Parigi definiscono i minori associati con una forza o un gruppo armati nei termini seguenti: "Un minore associato a una forza armata o a un gruppo armato è chiunque al di sotto dei 18 anni di età che sia reclutato, o lo sia stato, da una forza armata o da un gruppo armato a qualsiasi titolo, comprendendo ma non limitandosi a minori, ragazzi e ragazze, impiegati come combattenti, cuochi, facchini, messaggeri, spie o per scopi sessuali. Non si riferisce solo ad un minore che è coinvolto o ha preso parte direttamente alle ostilità", Art. 2.1.

<sup>54</sup> Si veda, ad esempio, *Ogbeide v. Secretary of State for the Home Department*, N. HX/08391/2002, U.K. IAT, 10 maggio 2002 (non dichiarato); *Li and Others v. Minister of Citizenship and Immigration*, IMM-932-00, Canada, Corte Federale, 11 Dicembre. 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18d3682.html>.

<sup>55</sup> Si veda UNHCR, *Linee-guida sulle vittime di tratta*. Si veda anche UNICEF, *Linee-guida in materia di protezione dei minori vittime di tratta*, ottobre 2006, [http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef\\_Victims\\_Guidelines\\_en.pdf](http://www.unicef.org/ceecis/0610-Unicef_Victims_Guidelines_en.pdf), che fanno riferimento allo status di rifugiato per i minori che sono stati vittime di tratta.

25. Nonostante i motivi alla base della tratta di minori siano svariati, in comune vi è il tentativo di trarre profitto sfruttando altri esseri umani<sup>56</sup>. In tale contesto, è importante ricordare che ogni arruolamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di minori a fini di sfruttamento è una forma di tratta a prescindere dal mezzo utilizzato. Che il minore abbia acconsentito all'azione o meno è, perciò, irrilevante<sup>57</sup>.

26. La tratta di un minore è una grave violazione di una serie di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto alla protezione contro ogni forma di violenza, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ed il diritto di essere tutelato dal lavoro minorile e dal rapimento, dalla vendita e dalla tratta, come espressamente previsto dall'Art. 35 della CRC. In virtù di ciò, la tratta costituisce persecuzione<sup>58</sup>.

27. L'impatto di ritorsioni attuate dai soggetti coinvolti nella rete della tratta, dell'esclusione sociale, dell'ostracismo e/o della discriminazione<sup>59</sup> nei confronti di un minore vittima di tratta che viene rimpatriato dovrà essere valutato con modalità sensibili al minore. Per esempio, una bambina che è stata sottoposta a tratta a scopo di sfruttamento sessuale può, in caso di rimpatrio, essere rifiutata dalla sua famiglia e diventare una reietta nella sua comunità. Un minore che è stato allontanato dai genitori nella speranza e aspettativa di ottenere un'istruzione, trovare un lavoro e inviare denaro alla famiglia può ugualmente venirne escluso se si viene a sapere che è stato vittima di tratta a scopo di lavoro forzato. In caso di ritorno a casa, tali minori potrebbero dunque avere scarse possibilità di accedere e godere dei loro diritti umani, compreso il diritto alla sopravvivenza.

28. Nei casi di asilo riguardanti minori vittime di tratta, le autorità decisionali dovranno prestare particolare attenzione ai segnali di un possibile coinvolgimento dei genitori, di altri familiari o *caregiver* nell'organizzare la tratta o nell'acconsentire ad essa. In tali casi, la capacità e la volontà dello Stato di proteggere il minore dovrà essere valutata attentamente. I minori a rischio di essere sottoposti a

---

<sup>56</sup> Queste ragioni includono, ma non sono limitate a, lavoro minorile vincolato, pagamento di debiti, sfruttamento sessuale, reclutamento da parte delle forze armate e dei gruppi armati e adozione irregolare. Le ragazze, in particolare, possono essere vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o di matrimoni combinati, mentre i ragazzi a scopo di diverse forme di lavoro forzato.

<sup>57</sup> Per una definizione dell'ambito della "tratta", si vedano i seguenti strumenti internazionali e regionali: *Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, specialmente donne e minori*, Supplemento alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata, 15 Novembre 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4720706c0.html>, in particolare l'Art. 3; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, GETS N. 197, 3 maggio 2005 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43fded544.html>.

<sup>58</sup> Per un'analisi dettagliata del quadro giuridico dei diritti umani relativi al traffico di minori, si veda UNICEF, *Manuale di attuazione, op. cit.*, in particolare pagg. 531-542.

<sup>59</sup> UNHCR, *Linee-guida sulle vittime di tratta*, op cit., par. 17-18.

(nuova) tratta o a gravi ritorsioni dovranno essere considerati come aventi un fondato timore di persecuzione ai sensi della definizione di rifugiato.

29. Oltre alla tratta, il diritto internazionale proibisce le più gravi altre forme di lavoro minorile, come la schiavitù, la servitù per debiti e altri tipi di lavoro forzato, nonché l'impiego di minori al fine di prostituzione, pornografia e attività illecite quali, ad esempio, il traffico di stupefacenti<sup>60</sup>. Tali pratiche rappresentano gravi violazioni dei diritti umani e pertanto sono da considerarsi come persecuzioni, che siano perpetrate in modo autonomo ovvero all'interno di un'esperienza di tratta.

30. Il diritto internazionale vieta anche qualsiasi tipo di lavoro che possa minare la salute, la sicurezza o la moralità di un minore - il cosiddetto "lavoro pericoloso"<sup>61</sup>. Nel determinare quali tipi di lavori siano da considerarsi pericolosi, è necessario prendere in considerazione: i lavori che espongono i minori ad abusi fisici o psicologici; i lavori svolti sottoterra, sott'acqua, ad altezze rischiose ed in spazi ristretti; i lavori svolti mediante l'uso di attrezzature pericolose o che implicano il maneggiare carichi pesanti; i lavori svolti in ambiente insalubre e con orari prolungati<sup>62</sup>. Anche il lavoro svolto da un minore al di sotto dell'età minima designata per quella particolare mansione e ritenuto un probabile impedimento alla sua educazione ed al suo pieno sviluppo è vietato dagli standard internazionali<sup>63</sup>. In base all'esperienza individuale del minore, alla sua età e ad altre circostanze, tali forme di lavoro potrebbero trasformarsi in persecuzione, come ad esempio nel caso in cui un minore sia costretto a svolgere un lavoro pericoloso che mette a rischio la sua salute fisica e/o mentale nonché la sua crescita.

### *iii. Le mutilazioni genitali femminili*

31. Tutte le forme di MGF<sup>64</sup> sono ritenute dannose e lesive di una serie di diritti umani<sup>65</sup>, come stabilito dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale e dalla dottrina. Molte autorità giurisdizionali hanno

---

<sup>60</sup> Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile, Art. 3 (a-c).

<sup>61</sup> *Ibid.*, Art. 3(d).

<sup>62</sup> *Ibid.*, Art. 4 congiuntamente alla *Raccomandazione dell'ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile*, 1999, R190, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6ef34.html>, par. 3 and 4.

<sup>63</sup> Convenzione ILO sull'età minima, Art. 2.

<sup>64</sup> La MGF comprende tutte le procedure di rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni non mediche. Si veda anche OHCHR, UNAIDS et al., *Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement* (Eliminazione della mutilazione genitale femminile: una dichiarazione inter-agenzia), febbraio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c6aa6e2.html>.

<sup>65</sup> Questi includono il diritto alla vita, alla protezione dalla tortura e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ed il diritto al più alto livello possibile di salute.



riconosciuto che la MGF comporta l'inflizione di un grave danno che equivale a persecuzione<sup>66</sup>. Poiché tale pratica colpisce in modo sproporzionato le bambine<sup>67</sup>, può essere considerata una forma di persecuzione specifica dell'infanzia. Per ulteriori informazioni sulle MGF nel contesto della determinazione dello status di rifugiato, si rimanda alla Nota orientativa dell'UNHCR sulla richiesta d'asilo per mutilazione genitale femminile<sup>68</sup>.

#### *iv. La violenza domestica contro i minori*

32. La CRC vieta ogni forma di violenza contro i minori, affidati alle cure dei genitori o di altri adulti, compresa la violenza fisica, psicologica e sessuale<sup>69</sup>. Essa può essere perpetrata nella sfera privata da parte di chi ha con i minori un legame di sangue, di familiarità o stabilito per legge<sup>70</sup>. Anche se frequentemente si verifica in nome della disciplina, è importante tenere in considerazione che la genitorialità e la cura dei minori, che spesso comportano il ricorso ad azioni e interventi fisici atti a proteggere il minore, sono ben distinte dall'uso deliberato e punitivo della forza che provoca dolore o umiliazione<sup>71</sup>. Tuttavia certe forme di violenza, in particolare sui minori molto piccoli possono provocare danni permanenti e addirittura il decesso, anche se non premeditato<sup>72</sup>. La violenza domestica può avere un impatto particolarmente significativo sui minori perché spesso non hanno mezzi di sostentamento alternativi<sup>73</sup>.

33. Alcune giurisdizioni hanno riconosciuto che certi atti fisici, sessuali e mentali di violenza domestica possono essere considerati forme di persecuzione<sup>74</sup>: tra questi, le percosse, gli abusi sessuali in famiglia, l'incesto, le pratiche tradizionali dannose, i crimini commessi in nome dell'onore, i matrimoni precoci e forzati, gli stupri e la violenza legata alla sfruttamento sessuale<sup>75</sup>. In alcuni casi, la violenza

---

<sup>66</sup> Si veda, ad esempio, *Mlle Diop Aminata*, 164078, Commission des Recours des Réfugiés (di seguito "CRR"), Francia, 17 luglio 1991, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html>; *Khadra Hassan Farah, Mahad Dahir Buraleh, Hodan Dahir Buraleh*, Canada, IRB, 10 maggio 1994, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b70618.html>; *In re Fauziya Kasinga*, 3278, U.S. Board of Immigration Appeals (di seguito "BIA"), 13 giugno 1996, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47bb00782.html>.

<sup>67</sup> La MGF è per lo più praticata sulle ragazze fino a 15 anni di età, ma anche le ragazze più grandi e le donne possono esservi sottoposte.

<sup>68</sup> UNHCR, *Nota sulla MGF*, *op. cit.*

<sup>69</sup> CRC, Artt. 19, 37.

<sup>70</sup> Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f25d2c.html>, Art. 2(a).

<sup>71</sup> Si veda CRC, *Commento Generale N. 8 (2006): Il diritto del minore ad essere protetto da punizioni corporali e da altre punizioni crudeli o degradanti (Artt. 19; 28, Par. 2; e 37, inter alia)*, CRC/C/GC/8, 2 marzo 2007 (di seguito "CRC, *Commento Generale N. 8*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc7772.html>, par. 13–14, 26.

<sup>72</sup> Studio ONU sulla violenza contro i minori, *op. cit.*, par. 40.

<sup>73</sup> Si veda inoltre UNICEF, *Violenza domestica contro donne e ragazze*, Innocenti Digest N. 6, 2000, <http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf>.

<sup>74</sup> Si veda UNHCR, *Manuale per la protezione di donne e ragazze*, febbraio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47cfc2962.html>, pagg. 142–144. Si veda inoltre, a titolo esemplificativo, *Rosalba Aguirre-Cervantes a.k.a. Maria Esperanza Castillo v. Immigration and Naturalization Service*, Corte d'Appello degli Stati Uniti per il 9° Circuito, 21 marzo 2001, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f37adc24.html>.

<sup>75</sup> Commissione ONU per i diritti umani, Risoluzione 2005/41: Eliminazione della violenza contro le donne, E/CN.4/RES/2005/41, 19 aprile 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377c59c.html>, par. 5.

mentale può essere dannosa per la vittima quanto un danno fisico e potrebbe diventare persecutoria. Tale violenza può includere gravi forme di umiliazione, molestie, abusi, gli effetti dell'isolamento e di altre pratiche che causano o provocano danni psicologici<sup>76</sup>. La violenza domestica può altresì rientrare nell'ambito della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti<sup>77</sup>. Affinché essa costituisca persecuzione, è necessario il raggiungimento di un livello minimo di gravità; nel valutare la gravità del danno vanno presi in considerazione una serie di fattori quali la frequenza, gli schemi, la durata e l'impatto sul minore, l'età del minore e la sua dipendenza dall'autore della violenza, nonché gli effetti a lungo termine sul suo sviluppo psico-fisico e sul suo benessere.

#### v. *Violazioni dei diritti economici, sociali e culturali*

34. Il godimento dei diritti economici, sociali e culturali è fondamentale alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore<sup>78</sup>. Il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del minore ha dichiarato che

*... il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo possono essere garantiti solo in modo olistico, attraverso l'applicazione di tutte le altre disposizioni della Convenzione, compresi i diritti alla salute, ad una nutrizione adeguata, alla sicurezza sociale, ad un adeguato standard di vita, ad un ambiente sano e sicuro, all'istruzione e al gioco<sup>79</sup>.*

Se da un lato la CRC e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 contemplano la progressiva attuazione dei diritti economici, sociali e culturali, dall'altro impongono agli Stati parte vari obblighi con effetto immediato<sup>80</sup>, tra cui il divieto di adottare misure regressive, la realizzazione degli elementi essenziali di ogni diritto e la garanzia di non-discriminazione nel godimento di tali diritti<sup>81</sup>.

35. La violazione di un diritto economico, sociale o culturale può trasformarsi in persecuzione nei casi in cui gli elementi essenziali di tale diritto non vengano attuati. Per esempio, negare a un bambino di

---

<sup>76</sup> CRC, *Commento Generale N. 8 op. cit.*, par. 11. Si veda anche *Studio ONU sulla violenza contro i minori*, op. cit., par. 42; UNICEF, *Violenza domestica contro donne e ragazze*, op. cit., pagg.2-4.

<sup>77</sup> CRC, *Commento Generale N. 8 op. cit.*, par. 12; Consiglio dei Diritti Umani, Rapporto del Relatore Speciale sulla tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, A/HRC/7/3, 15 gennaio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47c2c5452.html>, par. 45-49.

<sup>78</sup> CRC, Art. 6.2.

<sup>79</sup> CRC, *Commento Generale N. 7: Implementazione dei diritti del minore nella prima infanzia*, CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 settembre 2006 (di seguito "CRC, *Commento Generale N. 7*") <http://www.unhcr.org/refworld/docid/460bc5a62.html>, par. 10.

<sup>80</sup> Si veda CESCR, *Commento Generale N. 3: La natura degli obblighi degli Stati Parti (Art. 2, Par. 1 del Patto)*, E/1991/23, 14 dicembre 1990, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838e10.html>, par. 1; CRC, *Commento Generale N. 5*, par. 6.

<sup>81</sup> Si veda Commissione ONU per i diritti umani, Nota verbale datata 05/12/86 della Missione permanente dei Paesi Bassi per le Nazioni Unite a Ginevra indirizzata al Centro per i Diritti Umani ("Principi di Limburg"), 8 gennaio, 1987, E/CN.4/1987/17 par. B.16, 21-22, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5790.html>; Commissione internazionale dei giuristi, Maastricht, *Linee-guida in materia di violazioni dei diritti economici, sociali e culturali*, 26 gennaio 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48abd5730.html>, par. II.9 e 11.

strada il diritto ad un adeguato standard di vita (compreso l'accesso al cibo, all'acqua e all'alloggio) potrebbe dare origine a una situazione intollerabile che minaccia lo sviluppo e la sopravvivenza del minore stesso. Analogamente, negare le cure mediche, soprattutto quando il minore soffre di una malattia potenzialmente mortale, può diventare persecutorio<sup>82</sup>. La persecuzione può anche essere riscontrata all'esito di un cumulo di una serie di violazioni meno gravi<sup>83</sup>, ad esempio, nel caso in cui i minori disabili o apolidi non abbiano accesso alla registrazione alla nascita e, di conseguenza, siano esclusi da istruzione, cure sanitarie e altri servizi<sup>84</sup>.

36. Le misure discriminatorie possono trasformarsi in persecuzione quando comportano conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievole per il minore in questione<sup>85</sup>. I minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione. Se è vero che non tutti gli atti discriminatori che portano alla privazione di diritti economici, sociali e culturali equivalgono necessariamente a persecuzione, è comunque importante valutare le conseguenze di tali atti per ogni minore in questione, nel presente e in futuro. Per esempio, in virtù dell'importanza fondamentale dell'istruzione e dell'impatto significativo che la sua negazione può avere per il futuro di un minore, un grave danno potrebbe insorgere se l'accesso all'istruzione viene negato in modo sistematico<sup>86</sup>. L'istruzione femminile potrebbe non essere tollerata dalla società<sup>87</sup>, o la frequenza scolastica potrebbe diventare insopportabile per il minore a causa del danno vissuto per motivi di razza o etnia<sup>88</sup>.

---

<sup>82</sup> Si veda, ad esempio, *Case RRT N. N94/04178*, N94/04178, Australia, Refugee Review Tribunal (di seguito "RRT"), 10 giugno 1994, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b6300.html>.

<sup>83</sup> UNHCR, *Manuale* par. 53. Si veda anche *Canada (Citizenship and Immigration) v. Oh*, 2009 FC 506, Canada, Corte Federale, 22 maggio 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a897a1c2.html>, par. 10.

<sup>84</sup> Cfr. *Case of the Yean and Bosico Children v. The Dominican Republic*, IACtHR, 8 settembre 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/44e497d94.html>. A due ragazze di origine haitiana è stato negato il diritto alla nazionalità e all'istruzione, perché, tra le altre cose, non avevano un certificato di nascita; *Case of "Juvenile Reeducation Institute" v. Paraguay*, IACtHR, 2 settembre 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bab62.html>. La Corte ha rilevato che il mancato accesso ai servizi sanitari fondamentali da parte di gruppi fortemente emarginati costituisce una violazione del diritto alla vita dell'ACHR. Si veda inoltre CRC, *Commento Generale N. 7*, par. 25; CRC, *Commento Generale N. 9 (2006): I diritti dei minori portatori di handicap*, CRC/C/GC/9, 27 febbraio 2007 (di seguito "CRC, *Commento Generale N. 9*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/461b93f72.html>, par. 35–36.

<sup>85</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 54.

<sup>86</sup> Si veda *RRT Case N. V95/03256*, [1995] RRTA 2263, Australia, RRT, 9 ottobre 1995, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c13a2.html>, in cui il Tribunale ha constatato che "la negazione discriminatoria dell'accesso all'istruzione primaria è negazione di un diritto umano fondamentale che equivale a persecuzione", par 47.

<sup>87</sup> Si veda *Ali v. Minister of Citizenship and Immigration*, IMM-3404-95, Canada, IRB, 23 settembre 1996, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e21b2.html>, concernente una bambina di 9 anni proveniente dall'Afghanistan. La Corte ha concluso che: "L'istruzione è un diritto umano fondamentale e mi rivolgo al Consiglio affinché la minore sia ritenuta una rifugiata ai sensi della Convenzione".

<sup>88</sup> In base a una serie di Decisioni adottate in Canada e in Australia, il bullismo e le molestie nei confronti dei minori in età scolare possono trasformarsi in persecuzione. Si veda ad esempio, *Decisione VA1-02828*, *VA1-02826*, *VA1-02827* e *VA1-02829*, *VA1-02828*, *VA1-02826*, *VA1-02827* e *VA1-02829*, Canada, IRB, 27 febbraio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e03d2.html>, par. 36; *RRT Case N. N03/46534*, [2003] RRTA 670, Australia, RRT, 17 luglio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17bfd62.html>.

## b) Agenti di persecuzione

37. Nelle richieste di asilo di minori, gli agenti di persecuzione sono spesso attori non statali, quali ad esempio gruppi militarizzati, bande criminali, genitori e altri *caregiver*, comunità e leader religiosi. In tali situazioni, la valutazione della fondatezza del timore deve tenere in considerazione la capacità o la volontà di uno Stato di proteggere la vittima<sup>89</sup>, una valutazione che dovrà essere fatta caso per caso.

38. La valutazione dipenderà non solo dall'esistenza di un sistema giuridico che criminalizza e prevede sanzioni per la condotta persecutoria, ma altresì dalla possibilità che le autorità garantiscano lo svolgimento di indagini efficaci, l'identificazione dei responsabili e la loro adeguata punizione<sup>90</sup>. Di conseguenza, l'emanazione di una legge che proibisce o denuncia una determinata pratica persecutoria nei confronti dei minori non costituisce, di per sé, una prova sufficiente per respingere la richiesta d'asilo di un minore<sup>91</sup>.

39. L'accesso del minore alla protezione dello Stato dipende anche dalla capacità e dalla volontà dei genitori, di altri *caregiver* primari o di un tutore di esercitare i diritti e ottenere protezione per conto del minore, con azioni quali la presentazione di una denuncia alla polizia, alle autorità amministrative o a istituzioni pubbliche. Tuttavia, non tutti i minori hanno un adulto che li può rappresentare; basti pensare ai minori non accompagnati o orfani, o ai casi in cui l'agente di persecuzione è un genitore, un altro *caregiver* primario o un tutore. È importante ricordare che, a causa della loro giovane età, i minori potrebbero non essere in grado di avvicinare le forze dell'ordine e di esprimere il loro timore o i loro dubbi nello stesso modo degli adulti. Inoltre, i funzionari potrebbero più facilmente ignorarli o non prenderli sul serio, o essere, essi stessi, carenti delle competenze necessarie per intervistarli e ascoltarli.

---

<sup>89</sup> Si veda CRC, Art. 3, che impone agli Stati Parte l'obbligo di garantire la protezione e la cura dei minori rispetto alle azioni di attori statali e privati; ACHR, Artt. 17 e 19; Carta africana, Artt. 1(3), 81. Si veda anche UNHCR, *Manuale*, par. 65; UNHCR, *Linee-guida in materia di persecuzione legata al genere*, par. 19; *Parere consultivo sulla condizione giuridica e i diritti umani del minore*, N. OC-17/02, IACTHR, 28 agosto 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4268c57c4.html>.

<sup>90</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, *Velásquez Rodríguez Case*, Series C, N. 4, IACTHR, 29 luglio 1988, par. 174 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/40279a9e4.html>; *M.C. v. Bulgaria*, Application N. 39272/98, Corte europea dei diritti dell'uomo (ECTHR), 3 dicembre 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47b19f492.html>. Si vedano anche: Comitato ONU sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, *Raccomandazioni Generali N. 19 e 20* adottate all'Undicesima Sessione, 1992 (contenute nel Documento A/47/38), A/47/38, 1992, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/453882a422.html>, par. 9; Commissione ONU sui diritti umani, *Lo standard di 'due diligence' come strumento per l'eliminazione della violenza contro le donne: Rapporto del Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze*, Yakin Ertürk, E/CN.4/2006/61, 20 gennaio 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45377afb0.html>.

<sup>91</sup> UNHCR, *Linee-guida sulla persecuzione legata al genere*, par. 11.

### **c) Motivi indicati nella Convenzione del 1951**

40. Come nel caso delle richieste d'asilo presentate da adulti, è necessario stabilire se il fondato timore di persecuzione del minore sia legato o meno a uno o più dei cinque motivi di cui all'Art. 1A(2) della Convenzione del 1951. È sufficiente che il motivo riferito nella Convenzione sia un fattore rilevante per configurare la persecuzione, ma non è necessario che sia l'unica causa, o addirittura la principale.

#### ***Razza e nazionalità o etnia***

41. La razza e la nazionalità o etnia sono, in molti contesti, all'origine delle richieste d'asilo di un minore. Rientrano in questa categoria le politiche che negano il diritto ad una cittadinanza o alla registrazione alla nascita ai minori di una determinata razza o etnia<sup>92</sup>, o il diritto all'istruzione o ai servizi sanitari ai minori di un determinato gruppo etnico; e, ancora, politiche che mirano ad allontanare i minori dai loro genitori sulla base di determinati presupposti razziali, etnici o di origine. Anche attacchi sistematici contro ragazze appartenenti a minoranze etniche a fini di stupro, tratta o reclutamento nelle forze o gruppi armati possono essere esaminati nell'ambito di tale motivo indicato nella Convenzione.

#### ***Religione***

42. Come nel caso degli adulti, le credenze religiose di un minore o il rifiuto di abbracciarle possono esporlo al rischio di persecuzione. Affinché un motivo della Convenzione venga stabilito, non è necessario che il minore sia un attivo praticante; è sufficiente che sia semplicemente percepito come sostenitore di un determinato credo o come membro di una setta o gruppo religioso, per via, ad esempio, della fede dei suoi genitori<sup>93</sup>.

43. I minori hanno un potere di scelta limitato, se non addirittura assente, rispetto alla religione a cui vogliono appartenere o che desiderano seguire, un'appartenenza che può essere virtualmente innata quanto la propria origine etnica o razza. In alcuni Paesi, la religione assegna ruoli o comportamenti

---

<sup>92</sup> Dichiarazione Universale sui Diritti umani, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html>, Art. 15; ICCPR, Artt. 24(2) e (3); CRC, Art. 7.

<sup>93</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 6: Richieste d'asilo per motivi di religione ai sensi dell'Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/04/06, 28 aprile 2004 (di seguito, "UNHCR, *Linee-guida sulla persecuzione per motivi di religione*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4090f9794.html>.

particolari ai minori. Di conseguenza, se un minore non li rispetta o si rifiuta di attenersi al codice religioso e viene per questo punito, può avere un fondato timore di persecuzione per motivi di religione.

44. Anche i motivi della persecuzione legata al rifiuto di un minore di aderire a ruoli di genere prestabiliti può essere analizzata ai sensi della Convenzione. Le bambine, in particolare, possono diventare vittime di persecuzione per motivi di religione. Le ragazze adolescenti possono essere costrette a svolgere mansioni di natura tradizionalmente schiavistica o a fornire prestazioni sessuali, possono essere sottoposte a mutilazioni genitali o punite per delitti d'onore in nome della religione<sup>94</sup>. In altri contesti, i minori - sia maschi che femmine - possono essere specificatamente individuati per unirsi alle forze o ai gruppi armati di uno Stato sulla scia di ideologie religiose o simili.

### ***Opinione politica***

45. L'applicazione della "opinione politica" quale motivo indicato nella Convenzione non si limita alle richieste presentate dagli adulti. Una richiesta di asilo basata sul presupposto delle opinioni politiche presuppone che il richiedente abbia, o si presume che abbia, opinioni non tollerate dalle autorità o dalla società ovvero opinioni critiche nei confronti delle politiche, delle tradizioni e dei metodi generalmente accettati. Che un minore sia in grado o meno di avere un'opinione politica è una questione di fatto che deve essere determinata valutando il suo livello di maturità, di sviluppo, di istruzione e la sua capacità di articolare tali opinioni. È importante riconoscere che i minori, in modo indipendente rispetto agli adulti, possono essere politicamente attivi e avere determinate opinioni, e che per questo possono temere di essere perseguitati. Molti movimenti di liberazione nazionale o di protesta sono guidati da studenti attivisti, tra cui minori in età scolare, coinvolti in attività quali la distribuzione di opuscoli, la partecipazione a dimostrazioni, attività sovversive o lo svolgimento di mansioni in qualità di corrieri.

46. Oltre a ciò, i punti di vista e le opinioni degli adulti, come i genitori, possono essere attribuiti ai figli da parte delle autorità o di soggetti non statali<sup>95</sup>, anche nel caso in cui un minore non sia in grado di esporre le opinioni politiche o le attività del genitore, o quando il genitore deliberatamente non

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, par. 24.

<sup>95</sup> Si veda *Matter of Timnit Daniel and Simret Daniel*, A70 483 789 & A70 483 774, U.S. BIA, 31 gennaio 2002 (non pubblicato, decisione senza un precedente). La Corte ha constatato che la nozione "per cui gli intervistati fossero troppo giovani per avere un'opinione politica reale è irrilevante; è sufficiente che i funzionari li abbiano ritenuti sostenitori dell'EPLF".

condivida tali informazioni con il minore per proteggerlo. In tali circostanze, questi casi dovranno essere analizzati non solo in base al motivo dell'opinione politica, ma anche in termini di appartenenza ad un determinato gruppo sociale (in questo caso, la "famiglia").

47. Spesso, l'opinione politica (attribuita) e la religione coincidono nelle richieste di asilo dei minori. In certe società, il ruolo assegnato alle donne e alle ragazze può essere ascrivibile agli obblighi imposti dallo Stato o dalla religione ufficiale. Le autorità o altri agenti di persecuzione possono considerare il rifiuto di una ragazza di conformarsi a questo ruolo come una non osservanza o non aderenza a determinate credenze religiose. Allo stesso tempo, la non conformità potrebbe essere interpretata come segno di aderenza ad un'opinione politica ritenuta inaccettabile che minaccia le strutture basilari del potere. Questo può accadere soprattutto nelle società dove c'è una limitata separazione tra istituzioni religiose e Stato, leggi e dottrine<sup>96</sup>.

### ***Appartenenza ad un determinato gruppo sociale***

48. Le richieste d'asilo presentate da minori il più delle volte sono state valutate in riferimento alla "appartenenza a un determinato gruppo sociale", anche se uno qualsiasi dei motivi stabiliti nella Convenzione può essere applicabile. Come stabilito nelle Linee-guida dell'UNHCR,

*è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona<sup>97</sup>.*

49. Nonostante l'età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento. Un minore chiaramente non può dissociare se stesso dalla propria età per evitare la persecuzione temuta<sup>98</sup>. Il fatto che un giorno crescerà è irrilevante per la configurabilità del

---

<sup>96</sup> UNHCR, *Linee-guida sulla persecuzione legata al genere*, op. cit. par. 26.

<sup>97</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 2: 'Appartenenza a un determinato gruppo sociale' ai sensi dell'Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>, par. 11.

<sup>98</sup> Si veda *Matter of S-E-G-, et al.*, 24 I&N Dec. 579 (BIA 2008), U.S. BIA, 30 luglio 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4891da5b2.html>, che ha rilevato quanto segue: "Riconosciamo che la mutabilità dell'età non è sotto il controllo di un individuo, e che se costui è stato perseguitato in passato per appartenenza ad un determinato gruppo sociale definito in

determinato gruppo sociale, in quanto questa si basa sui fatti così come presentati nella domanda di asilo. Essere un minore è direttamente rilevante per la propria identità, sia agli occhi della società sia dal punto di vista del singolo minore. Molte politiche statali sono determinate dall'età o legate ad essa, come l'età per il servizio militare, per il consenso sessuale, per il matrimonio o per l'inizio e la fine della frequenza scolastica. I minori condividono inoltre molte caratteristiche generali, come l'innocenza, la relativa immaturità, l'impressionabilità e le capacità evolutive. Nella maggior parte delle società, essi si distinguono dagli adulti in quanto sono considerati come bisognosi di attenzioni e cure specifiche, e vengono identificati in base ad etichette quali "giovane", "fanciullo", "bambino", "ragazzo", "ragazza" o "adolescente". L'identificazione dei gruppi sociali può essere agevolata anche dal fatto che i minori condividono un'esperienza comune socialmente costruita, come l'abuso, l'abbandono, la povertà o lo sffollamento interno.

50. I vari gruppi di minori, quindi, possono essere alla base di una richiesta d'asilo ai sensi della "appartenenza ad un determinato gruppo sociale". Così come le "donne" sono state riconosciute come un particolare gruppo sociale in molti ordinamenti giuridici, i "minori" o un sottoinsieme di minori possono altresì costituire un determinato gruppo sociale<sup>99</sup>. L'età e altre caratteristiche possono dare origine a gruppi quali i "minori abbandonati"<sup>100</sup>, i "minori disabili", gli "orfani", o i minori nati al di fuori di politiche coercitive di pianificazione familiare o matrimoni non autorizzati, i cosiddetti "minori in nero"<sup>101</sup> ("black children"). Anche i familiari del richiedente possono costituire un gruppo sociale rilevante<sup>102</sup>.

51. L'appartenenza del richiedente ad un gruppo sociale costituito da minori non cessa necessariamente solo perché l'infanzia termina. Le conseguenze derivanti dall'essere stati precedentemente membri di tale gruppo sociale potrebbero perdurare anche se il fattore chiave di tale identità (la giovane età del richiedente) non è più applicabile. Per esempio, una passata esperienza

---

termini di età, o è vittima di tali persecuzioni nel momento in cui la sua età lo colloca all'interno del gruppo, una richiesta di asilo può essere soggetta alla giurisdizione di un tribunale" (p. 583), *LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department*, [2008] U.K. AIT 00005, 15 marzo 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a04ac32.html>, stabilisce che il richiedente, "anche se, in caso di sopravvivenza, cesserà, a tempo debito, di essere un minore, è immutabilmente un minore al momento della valutazione" par. 6; *Decisione V99-02929, V99-02929*, Canada, IRB, 21 febbraio 2000, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b18e5592.html>, che ha constatato che "la vulnerabilità di un minore si pone come conseguenza del suo status di minore; questa è una caratteristica innata e immutabile, nonostante il minore diventerà un adulto".

<sup>99</sup> In *In re Fauziya Kasinga, op. cit.*, si sostiene che le "giovani donne" possono costituire un determinato gruppo sociale.

<sup>100</sup> In *V97-03500*, Canada, Divisione per la Determinazione dello Status di Rifugiato ai sensi della Convenzione, 31 maggio 1999, è stato riconosciuto che i minori abbandonati in Messico possono costituire un determinato gruppo sociale (una sintesi è disponibile all'indirizzo: [http://www2.irb-cisr.gc.ca/en/decisions/reflex/index\\_e.htm?action=article.view&id=1749](http://www2.irb-cisr.gc.ca/en/decisions/reflex/index_e.htm?action=article.view&id=1749)). Si veda anche *RRT Case N. 0805331*, [2009] RRTA 347, Australia, RRT, 30 aprile 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a2681692.html>, in cui il Tribunale ha ritenuto che il determinato gruppo sociale del richiedente (un bambino di due anni) era "figlio di dissidenti perseguitati".

<sup>101</sup> Questo è stato ribadito in diverse decisioni adottate in Australia. Si veda, ad esempio, *Chen Shi Hai, op. cit.* e più recentemente *RRT Case N. 0901642*, [2009] RRTA 502, Australia, RRT, 3 giugno 2009 <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a76ddb2.html>.

<sup>102</sup> Si veda *Aguirre-Cervantes, op. cit.*, in cui la Corte ha constatato che "l'appartenenza alla famiglia è chiaramente una caratteristica immutabile, fondamentale per la propria identità" e ha osservato che "l'indiscussa evidenza dei fatti dimostra che l'obiettivo del Sig. Aguirre era quello di dominare e perseguitare i membri più prossimi della sua famiglia".



condivisa può essere una caratteristica immutabile e storica e su di essa si può basare l'individuazione di gruppi come gli "ex minori soldato"<sup>103</sup> o i "minori vittima di tratta" ai fini di un timore di persecuzione futura<sup>104</sup>.

52. Alcuni dei raggruppamenti sociali più importanti che possono costituire un determinato gruppo sociale sono i seguenti:

i. **Bambini/ragazzi di strada:** sono tra i minori più visibili e spesso vengono considerati dalla società come degli emarginati sociali. In comune hanno la gioventù e la strada come casa e/o fonte di sostentamento. Soprattutto per chi cresce in tali situazioni, le condizioni di vita sono fondamentali per la costruzione dell'identità e spesso difficili da cambiare. Molti di questi minori hanno abbracciato il termine "minori/ragazzi di strada" in quanto offre loro un senso di identità e di appartenenza, mentre le ragioni per cui vivono e/o lavorano in strada possono essere svariate. Questi minori possono altresì condividere esperienze passate come la violenza domestica, l'abuso sessuale, lo sfruttamento, la perdita dei genitori e l'abbandono<sup>105</sup>.

ii. **Minori affetti da HIV/AIDS,** compresi coloro che sono sieropositivi e che hanno un genitore o un altro parente sieropositivo, possono anch'essi essere considerati come un particolare gruppo sociale. La sieropositività esiste indipendentemente dalla persecuzione di cui possono essere vittima a causa del loro status. La loro condizione o quella della loro famiglia può emarginarli dagli altri e sebbene gestibile e/o trattabile, è comunque immutabile<sup>106</sup>.

---

<sup>103</sup> In *Lukwago v. Ashcroft, Attorney General*, 02-1812, U.S. Court of Appeals for the 3rd Circuit, 14 maggio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/47a7078c3.html>, la Corte ha constatato che "l'appartenenza al gruppo di ex minori soldato sfuggiti alla prigionia dell'LRA si inserisce perfettamente all'interno del riconoscimento BIA che un'esperienza condivisa del passato può essere sufficiente a unire i membri di un "determinato gruppo sociale".

<sup>104</sup> UNHCR, *Linee-guida sulle vittime della tratta*, par. 39. Si veda anche, *RRT Case N. N02/42226*, [2003] RRTA 615, Australia, RRT, 30 giugno 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c2b02.html>, concernente una giovane donna dell'Uzbekistan. Il gruppo di appartenenza è stato identificato come "donne uzbeke costrette a prostituirsi all'estero e considerate, nella percezione comune, colpevoli di aver trasgredito i costumi sociali".

<sup>105</sup> Si veda, ad esempio, *Matter of B-F-O-*, A78 677 043, U.S. BIA, 6 novembre 2001 (non pubblicato, decisione senza precedenti). La Corte ha constatato che il richiedente, un minore di strada abbandonato, aveva un fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale. Si veda anche, *LQ (Age: Immutable Characteristic) Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department*, *op. cit.* Il Tribunale ha ritenuto che il timore del richiedente di subire un danno in quanto minore di strada e orfano "deriverebbe dalla sua appartenenza a un gruppo accumulato da una caratteristica immutabile, che costituisce, ai fini della Convenzione sui rifugiati, un determinato gruppo sociale", par. 7.

<sup>106</sup> Si veda inoltre CRC, *Commento Generale N. 3: HIV/AIDS e diritti dell'infanzia*, 17 marzo 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538834e15.html>.

iii. Minori individuati come gruppo *target* a fini di **reclutamento o impiego nelle forze o gruppi armati**: possono costituire un determinato gruppo sociale sulla base della natura innata e immutabile della loro età e per il fatto che vengono percepiti come gruppo dalla società in cui vivono. Come per gli adulti, un minore che evade la chiamata alle armi, diserta o comunque si rifiuta di entrare in una forza armata può essere percepito come sostenitore di un'opinione politica, nel qual caso è possibile stabilire anche un nesso con il motivo di opinione politica previsto dalla Convenzione<sup>107</sup>.

#### d) Alternativa di “fuga” o “trasferimento” interni

53. La valutazione dell'alternativa di fuga interna consta di due elementi: la rilevanza dell'indagine e la ragionevolezza della zona suggerita per il trasferimento interno<sup>108</sup>. L'interesse superiore del minore è alla base di entrambe le valutazioni.

54. Come nel caso degli adulti, il trasferimento interno è **rilevante** solo se il richiedente può accedere materialmente, in sicurezza e legalmente alla località individuata a tal fine<sup>109</sup>. In particolare, per quanto riguarda le persecuzioni legate al genere, come la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili che sono tipicamente perpetrate da attori privati, la mancanza di un'efficace protezione dello Stato in una parte del Paese può essere indicativa del fatto che lo Stato può non essere in grado o disposto a proteggere il minore in un'altra area<sup>110</sup>. Se il minore dovesse trasferirsi, per esempio, da una zona rurale a un'area urbana, anche i rischi di protezione nel luogo del trasferimento andrebbero esaminati attentamente, tenendo conto dell'età e della capacità di resilienza del minore.

55. Nei casi in cui un'alternativa di fuga o trasferimento interni venga considerata rilevante, la zona proposta può essere ragionevolmente **adatta** per un adulto, ma non per un minore. Il “criterio di ragionevolezza” è specifico per i richiedenti e non è quindi legato ad un'ipotetica “persona ragionevole”. L'età e l'interesse superiore del minore sono tra i fattori da considerare nel valutare l'adeguatezza di un luogo suggerito ai fini di un trasferimento interno<sup>111</sup>.

---

<sup>107</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 169-171; UNHCR, *Linee-guida sulla persecuzione per motivi di religione*, par. 25-26.

<sup>108</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 4: “Alternativa di fuga o trasferimento interni” ai sensi dell'Art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status di Rifugiati*, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html>.

<sup>109</sup> *Ibid.*, par. 7.

<sup>110</sup> *Ibid.*, par. 15.

<sup>111</sup> *Ibid.*, par. 25. Si vedano ulteriori fattori in CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 84, sul Ritorno al Paese di origine. Sebbene redatto nell'ambito di un contesto diverso, questi fattori sono ugualmente rilevanti nella valutazione dell'alternativa di fuga/trasferimenti interni.

56. Nel caso di minori non accompagnati e, quindi, impossibilitati a ritornare nel Paese di origine con i familiari o altri adulti, la ragionevolezza del trasferimento va considerata con particolare attenzione. La fuga o il trasferimento interni, per esempio, non sono appropriati laddove i minori non accompagnati non hanno parenti conosciuti nel Paese d'origine e disposti a prendersi cura di loro e a sostenerli e sarebbero costretti a vivere da soli, senza un'adeguata cura e assistenza da parte dello Stato. Ciò che è semplicemente scomodo per un adulto potrebbe costituire un onere eccessivo per un minore, soprattutto in assenza di amici o parenti<sup>112</sup>. Tale trasferimento può violare il diritto umano alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, il principio dell'interesse superiore del minore e il diritto a non essere sottoposto a trattamenti disumani<sup>113</sup>.

57. Se l'unica alternativa possibile è affidare il minore alle cure di un istituto, dovrà essere fatta una valutazione adeguata delle strutture sanitarie ed educative disponibili, prendendo in considerazione anche le prospettive di vita a lungo termine del minore in questione<sup>114</sup>. Il trattamento e la percezione sociale e culturale degli orfani e di altri minori cresciuti in istituto sono fattori da valutare con attenzione, in quanto tali minori potrebbero essere esposti a disapprovazione sociale, pregiudizi o abusi, cosa che, in determinate circostanze, renderebbe irragionevole la località suggerita per il trasferimento.

#### **e) L'applicazione delle clausole di esclusione nel caso di minori**

58. Le clausole di esclusione di cui all'Art. 1(F) della Convenzione del 1951 prevedono che certi atti siano così gravi da rendere i loro autori immeritevoli di protezione internazionale come rifugiati<sup>115</sup>.

---

<sup>112</sup> Si veda, ad esempio, *Elmi v. Minister of Citizenship and Immigration*, Canada, Federal Court, N. IMM580-98, 12 marzo 1999, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17c5932.html>.

<sup>113</sup> CRC, Artt. 3, 6 e 37. Si veda inoltre *Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium*, Application N. 13178/03, ECtHR, 12 ottobre 2006, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/45d5cef72.html>, concernente il ritorno (non il trasferimento interno) di una bambina di cinque anni non accompagnata. La Corte rimase "colpita dall'incapacità di fornire un'adeguata preparazione, supervisione e tutela per il suo allontanamento", notando inoltre che tali "condizioni le avrebbero sicuramente causato ansia estrema, dimostrando una totale mancanza di umanità verso una persona della sua età essendo inoltre non accompagnata, tale da equivalere a un trattamento inumano [violazione dell'Art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo]", par. 66, 69.

<sup>114</sup> Si veda CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 85. Si vedano anche i *Principi guida inter-agenzia*, op cit., in cui si osserva che la cura istituzionale deve essere considerata come *extrema ratio*, in quanto "gli istituti di affidamento raramente offrono la cura e il sostegno di cui un minore ha bisogno per il suo sviluppo e spesso non possono nemmeno fornire uno standard di protezione ragionevole", pag. 46.

<sup>115</sup> Gli orientamenti interpretativi giuridici dell'UNHCR in merito agli standard sostanziali e procedurali per l'applicazione dell'Art. 1(F) sono delineati in UNHCR, *Linee-guida in materia di protezione internazionale N. 5: Applicazione delle Clausole di esclusione: Art. 1(F) della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, HCR/GIP/03/05, 4 settembre 2003, (di seguito UNHCR, "*Linee-guida in materia di esclusione*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html>;

UNHCR, *Nota sull'applicazione delle clausole di esclusione: Art. 1(F) della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, 4 settembre 2003, (di seguito "UNHCR, *Nota sull'esclusione*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html>; UNHCR, *Dichiarazione relativa all'Art. 1(F) della Convenzione del 1951*, luglio 2009, (di seguito "UNHCR, *Dichiarazione relativa all'articolo 1(F)*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4a5de2992.html> e UNHCR, *Manuale*, par. 140–163.

Poiché l'Art. 1(F) ha lo scopo di proteggere l'integrità dell'istituto dell'asilo, tale disposizione deve essere applicata "scrupolosamente". Come per qualsiasi deroga alle garanzie dei diritti umani, è necessaria un'interpretazione restrittiva delle clausole di esclusione, in considerazione delle possibili gravi conseguenze per l'individuo<sup>116</sup>. Le clausole di esclusione sono elencate tassativamente nell'Art. 1(F) e nessuna riserva è ammessa<sup>117</sup>.

59. Date le particolari circostanze e le vulnerabilità dei minori, l'applicazione delle clausole di esclusione nei loro confronti deve sempre essere esercitata con grande cautela. Nel caso di minori molto giovani, tali clausole potrebbero anche non essere applicate affatto. Quando i minori sono ritenuti i presunti autori di crimini in circostanze in cui i loro diritti venivano violati (ad esempio, durante la loro associazione con forze o gruppi armati), è importante tenere presente che potrebbero essere vittime di reati contro il diritto internazionale e non soltanto autori di crimini<sup>118</sup>.

60. Anche se le clausole di esclusione di cui all'Art. 1(F) non distinguono tra adulti e minori, esse sono applicabili solo se il soggetto in questione ha raggiunto l'età della responsabilità penale stabilita dal diritto internazionale e/o nazionale al momento del compimento dell'atto che rientra tra le ipotesi di esclusione<sup>119</sup>. Pertanto, un minore al di sotto dell'età minima non può essere considerato responsabile di un tale atto<sup>120</sup>. Nonostante l'Art. 40 della CRC richieda agli Stati di stabilire un'età minima per la responsabilità penale, non c'è un limite di età universalmente riconosciuto<sup>121</sup>. In vari ordinamenti giuridici, essa varia da diciassette a sedici o diciotto anni, mentre lo Statuto del Tribunale Speciale per

---

<sup>116</sup> UNHCR, *Linee-guida sull'Esclusione*, par. 2; UNHCR, *Nota sull'Esclusione*, par. 4. UNHCR, *Manuale* par. 149. Si veda anche ExCom *Conclusioni N. 82 (XLVIII), Tutela dell'asilo*, 17 ottobre 1997, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae68c958.html>, par. (v); N. 102 (LVI) 2005, *Conclusione Generale sulla Protezione Internazionale*, 7 ottobre 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43575ce3e.html>, par. (i); N. 103 (LVI), *Conclusione sulle disposizioni in merito alla protezione internazionale anche con forme complementari di protezione*, 7 ottobre 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43576e292.html>, par. (d).

<sup>117</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di esclusione*, par. 3, UNHCR, *Nota sull'esclusione*, par. 7.

<sup>118</sup> I Principi di Parigi sanciscono che: "I minori accusati di crimini ai sensi del diritto internazionale presumibilmente commessi quando erano associati a forze o gruppi armati devono essere considerati, in primo luogo, come vittime di reati contrari al diritto internazionale; non solo come autori. Devono essere trattati in conformità al diritto internazionale in un quadro di giustizia riparatoria e riabilitazione sociale, nel rispetto del diritto internazionale che prevede una protezione speciale per i minori attraverso numerosi accordi e principi", par. 3.6. Va inoltre notato che il procuratore per la SCSL ha scelto di non perseguire i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, dato che essi stessi erano vittime di crimini internazionali.

<sup>119</sup> UNHCR, *Linee-guida in materia di esclusione*, par. 28.

<sup>120</sup> UNHCR, *Nota sull'esclusione*, par. 91. Se l'età della responsabilità penale è più elevata nel Paese di origine rispetto al Paese di accoglienza, questo va preso in considerazione a favore del minore.

<sup>121</sup> Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha sollecitato gli Stati a non abbassare l'età minima a 12 anni e ha osservato che un'età più elevata, come ad esempio 14 o 16 anni "contribuisce a un sistema di giustizia minorile che [...] si occupa di minori in conflitto con la legge senza ricorrere a procedure giudiziarie"; si veda, CRC, *Commento Generale N. 10 (2007): Diritti dei minori nella giustizia minorile*, CRC/C/GC/10, 25 aprile, 2007, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4670fca12.html>, par. 33. Si veda anche Assemblea Generale dell'ONU, *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile* ("Regole di Pechino"), A/RES/40/33, 29 novembre 1985, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f2203c.html>, che prevedono che "la soglia dell'età non deve essere troppo bassa tenendo conto del livello di maturità emotiva, mentale e intellettuale", Art. 4.1.

la Sierra Leone<sup>122</sup> e la Corte Penale Internazionale<sup>123</sup> hanno fissato la soglia rispettivamente a quindici e diciotto anni.

61. Data la suddetta disparità negli Stati e nelle diverse giurisdizioni, nel caso di minori al di sopra dell'età minima prevista a livello nazionale per la responsabilità penale si dovrà valutare la loro maturità emotiva, mentale e intellettuale al fine di decidere se abbiano le capacità mentali per essere ritenuti responsabili di un crimine ai sensi dell'Art. 1(F). Tali considerazioni sono particolarmente importanti non solo quando il limite d'età è inferiore, ma anche se non vi è prova dell'età e risulta impossibile stabilire che il minore abbia un'età pari o superiore a quella per la responsabilità penale. Più giovane è il minore, maggiore sarà la presunzione che la capacità mentale richiesta non esisteva all'epoca dei fatti.

62. Come per qualsiasi analisi di esclusione, se vi sono indicazioni di un possibile coinvolgimento del minore in una condotta che dia origine all'esclusione dovrà essere fatta una valutazione in tre fasi<sup>124</sup>. Ciò comporta che: (i) gli atti in questione vengano valutati in riferimento ai motivi di esclusione, tenendo conto della loro natura, del contesto e delle circostanze individuali in cui si sono verificati; (ii) venga stabilito in ogni caso che il minore abbia commesso un crimine che rientra in una delle ipotesi di cui all'Art. 1(F) o che vi abbia partecipato in maniera tale da dare origine a responsabilità penale in conformità agli standard internazionali applicabili; e (iii) venga determinato, nei casi in cui la responsabilità individuale è stabilita, se le conseguenze dell'esclusione dallo status di rifugiato siano proporzionali alla gravità dell'atto commesso<sup>125</sup>.

63. È importante procedere ad un'analisi accurata e personalizzata di tutte le circostanze del caso, tenendo conto, quando si tratta di minori, non solo dei principi generali di esclusione, ma anche delle regole e dei principi concernenti lo status, i diritti e la protezione speciali previsti per l'infanzia e per l'adolescenza in base al diritto internazionale e nazionale in tutte le fasi della procedura di asilo. In particolare, dovranno essere considerati quei principi relativi all'interesse superiore del minore, la sua

---

<sup>122</sup> Consiglio di sicurezza dell'ONU, Statuto del Tribunale speciale per la Sierra Leone, 16 gennaio 2002, Art. 7.

<sup>123</sup> Statuto ICC, Art. 26.

<sup>124</sup> Per ulteriori informazioni sull'esclusione dei minori soldato, si veda UNHCR, *Parere consultivo dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) in materia di standard internazionali sull'esclusione dallo status di rifugiato applicati ai minori soldato*, 12 settembre 2005 (di seguito "UNHCR, *Parere consultivo sull'applicazione delle clausole di esclusione ai minori soldato*"), <http://www.unhcr.org/refworld/docid/440eda694.html>.

<sup>125</sup> UNHCR, *Dichiarazione relativa all'Art. 1(F)*, p. 7.

capacità mentale e quella di comprendere e di acconsentire ad atti su richiesta o ordine di qualcuno. Una rigorosa applicazione delle norme giuridiche e procedurali di esclusione è altresì cruciale<sup>126</sup>.

64. Sulla base di quanto sopra esposto, le seguenti considerazioni sono di importanza fondamentale nell'applicazione delle clausole di esclusione per gli atti commessi da minori:

i. Nel determinare la responsabilità individuale di atti riconducibili alla fattispecie dell'esclusione, la questione se un minore abbia o meno la necessaria **capacità mentale** (o *mens rea*), cioè, se abbia agito con la necessaria intenzione e consapevolezza da essere ritenuto individualmente responsabile di un tale atto, è un fattore centrale nell'analisi dell'esclusione. Tale valutazione dovrà prendere in considerazione elementi come lo sviluppo emotivo, mentale e intellettuale del minore. È importante stabilire se il soggetto in questione fosse sufficientemente maturo per comprendere la natura e le conseguenze della sua condotta e, quindi, per commettere o partecipare al crimine. Tra i motivi per l'assenza di *mens rea* si annoverano gravi disturbi mentali, intossicazione involontaria o immaturità.

ii. Se la capacità mentale viene stabilita, dovranno essere esaminati altri motivi in base ai quali **escludere la responsabilità individuale**, in particolare la possibilità che il minore abbia agito sotto costrizione, coercizione, o in difesa di sé o di altri. Tali fattori sono di particolare importanza nel valutare le affermazioni degli ex minori soldato. Altri elementi da considerare comprendono: l'età in cui il minore è stato coinvolto nelle forze o nei gruppi armati; le ragioni per cui vi è entrato e ne è uscito; il periodo di appartenenza; le conseguenze del rifiuto di unirsi al gruppo; un uso forzato di droghe, alcol o farmaci; il livello di istruzione e di comprensione degli eventi in questione; e il trauma, l'abuso o i maltrattamenti subiti<sup>127</sup>.

---

<sup>126</sup> Per un'analisi dettagliata su questioni procedurali riguardanti l'esclusione, si veda UNHCR, *Linee-guida sull'esclusione*, par. 31-36 e UNHCR, *Nota sull'esclusione*, par. 98-113.

<sup>127</sup> Le decisioni adottate in Francia hanno riconosciuto che i minori che hanno commesso reati che in linea di principio comporterebbero l'applicazione delle clausole di esclusione, possono essere esonerati se si trovavano in situazioni di particolare vulnerabilità. Si veda ad esempio 459358, *M.V.; Exclusion*, CRR, 28 aprile 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/43abf5cf4.html>; 448119, *M.C.*, CRR, 28 gennaio 2005, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b17b5d92.html>. Si veda anche *MH (Syria) v. Secretary of State for the Home Department; DS (Afghanistan) v. Secretary of State for the Home Department*, [2009] EWCA Civ 226, Corte d'Appello (U.K.), 24 marzo 2009, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/49ca60ae2.html>, par. 3. Per informazioni dettagliate sui motivi di rifiuto della responsabilità individuale si veda UNHRC, *Linee-guida sull'esclusione*, par. 21-24; UNHCR, *Nota sull'esclusione*, par. 91-93. UNHCR, *Parere consultivo sull'applicazione delle clausole di esclusione in merito ai minori soldato*, op cit. pp. 10-12.

iii. Infine, se la responsabilità individuale viene stabilita, si dovrà determinare se le conseguenze di esclusione dallo status di rifugiato siano **proporzionali** alla gravità dell'atto commesso<sup>128</sup>. Ciò generalmente comporta di dover soppesare la gravità del reato rispetto al grado di persecuzione temuta al rientro. Se sussiste la possibilità che il richiedente vada incontro a gravi persecuzioni, il reato in questione dovrà essere molto grave al fine di escluderlo dallo status di rifugiato. Le questioni da considerare comprendono qualsiasi fattore attenuante o aggravante pertinente al caso. Nel valutare la richiesta di un minore, anche se le circostanze non danno luogo ad una scriminante (rispetto alle ipotesi di esclusione), costituiscono fattori importanti aspetti quali l'età, la maturità e la vulnerabilità del minore. Nel caso dei minori soldato, invece, si dovranno considerare i maltrattamenti ad opera del personale militare e le condizioni applicate durante il servizio. Anche le conseguenze e il trattamento che il minore può subire al ritorno (ovvero gravi violazioni dei diritti umani per essere sfuggito alle forze o ai gruppi armati) dovranno essere prese in considerazione.

#### IV. QUESTIONI PROCEDURALI E PROBATORIE

65. In virtù della loro giovane età, dipendenza e relativa immaturità, i minori hanno diritto a specifiche tutele procedurali e probatorie atte a garantire che, nell'ambito della determinazione dello status di rifugiato, vengano prese decisioni giuste rispetto alle loro dichiarazioni<sup>129</sup>. Le misure generali di seguito descritte delineano gli standard minimi per il trattamento dei minori durante la procedura d'asilo, senza precludere l'applicazione delle dettagliate Linee-guida fornite, ad esempio, nel "Pacchetto di risorse concernente l'azione per i diritti dei minori"<sup>130</sup>, nei "Principi guida inter-agenzia sui minori non accompagnati e separati" e nelle linee guida nazionali<sup>131</sup>.

66. Le domande dei minori richiedenti asilo, siano essi accompagnati o meno, dovrebbero normalmente essere trattate in via prioritaria, in quanto spesso essi hanno specifici bisogni di

---

<sup>128</sup> Per informazioni dettagliate sulla proporzionalità, si veda UNHCR, *Linee-guida sull'esclusione*, par. 24; UNHCR, *Nota sull'esclusione*, par. 76-78.

<sup>129</sup> L'età applicabile rilevante che consente ai minori di beneficiare delle ulteriori tutele procedurali elaborate in questa sezione è quella riferibile alla data in cui il minore fa richiesta d'asilo e non a quella in cui viene raggiunta una decisione. Ciò va distinto dalla valutazione sostanziale della loro domanda di asilo in cui, in virtù della natura prospettica dell'esame, la loro età al momento della decisione potrebbe rivelarsi rilevante.

<sup>130</sup> Action for the rights of children, *ARC Resource Pack, a capacity building tool for child protection in and after emergencies*, prodotto da Save the Children, UNHCR, UNICEF, OHCHR, International Rescue Committee e Terre des Hommes, 7 dicembre 2009, <http://www.savethechildren.net/arc>.

<sup>131</sup> Si veda, ad esempio, U.K. Asylum Instruction, *Processing an Asylum Application from a Child* 2 novembre 2009, <http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/policyandlaw/asylumprocessguidance/specialcases/guidance/processingasylumapplication1.pdf?view=Binary>; U.K. Border Agency Code of Practice for Keeping Children Safe from Harm, dicembre 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4948f8662.html>; Finlandia, Directorate of Immigration, *Guidelines for Interviewing (Separated) Minors*, marzo 2002, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/430ae8d72.html>; U.S. *Guidelines For Children's Asylum Claims*, op. cit.; Canada, IRB, *Guidelines Issued by the Chairperson Pursuant to Section 65(4) of the Immigration Act: Guideline 3 - Child Refugee Claimants: Procedural and Evidentiary Issues*, 30 settembre 1996, N. 3, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b31d3b.html>.

protezione e di assistenza. Dare considerazione prioritaria significa ridurre i tempi di attesa in ogni fase della procedura di asilo, anche per quanto riguarda l'adozione di una decisione in merito alla richiesta. Tuttavia, prima dell'inizio della procedura, i minori necessitano di tempo per prepararsi e riflettere sull'esposizione delle loro esperienze, per costruire rapporti di fiducia con il loro tutore e con altre figure professionali e per sentirsi al sicuro e protetti. In generale, laddove la richiesta del minore è direttamente collegata alle affermazioni dei familiari che lo accompagnano o il minore sta facendo domanda per lo status derivativo, non sarà necessario dare priorità alla sua richiesta a meno che altre considerazioni suggeriscano diversamente<sup>132</sup>.

67. Non c'è una regola generale che stabilisce a nome di chi la richiesta di asilo di un minore deve essere fatta, soprattutto se costui è particolarmente giovane o la domanda si basa sulla paura di un genitore per la sicurezza del figlio. Questo dipenderà dalla normativa nazionale applicabile. È tuttavia necessaria una sufficiente flessibilità per consentire che il nome del richiedente principale possa essere modificato durante il procedimento se, ad esempio, emerge che è più appropriato considerare il minore stesso come richiedente principale piuttosto che i suoi genitori. Questa flessibilità garantisce che gli aspetti amministrativi non prolunghino indebitamente il processo<sup>133</sup>.

68. Nel caso di minori non accompagnati e separati, le procedure finalizzate al ritrovamento e al ricongiungimento familiare con i genitori o altri parenti devono iniziare quanto prima. Ci saranno delle eccezioni, tuttavia, a queste indicazioni di priorità se si viene a sapere che il ritrovamento e il ricongiungimento familiare potrebbero mettere in pericolo i genitori o altri membri della famiglia, ovvero che il minore è stato vittima di abusi o negligenza, e/o se i genitori o i membri della famiglia possono essere coinvolti nella persecuzione del minore o lo sono stati in passato<sup>134</sup>.

69. Nel caso di minori non accompagnati o separati, è necessario procedere alla nomina immediata di un tutore indipendente, qualificato e a titolo gratuito. I minori che sono i principali richiedenti asilo

---

<sup>132</sup> UNHCR, *Norme procedurali per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi del mandato dell'UNHCR*, 20 novembre 2003, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/42d66dd84.html>, pagg. 3.25, 4.21–4.23.

<sup>133</sup> Questo è particolarmente rilevante nel caso di richieste di asilo, come quelle basate su MGF o matrimoni forzati, in relazione alle quali i genitori sono fuggiti con i figli temendo per la loro vita anche se i minori in questione potrebbero non comprendere pienamente il motivo della fuga.

<sup>134</sup> Il ritrovamento ed il ricongiungimento familiare sono state affrontati in una serie di Conclusioni del Comitato Esecutivo, tra cui recentemente ExCom, *Conclusione N. 107*, par. (h)(iii). Si veda anche UNHCR, *Linee-guida in materia di determinazione dell'interesse superiore del minore, op cit.*; CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 81;



hanno inoltre diritto ad un legale rappresentante<sup>135</sup>, il quale deve essere adeguatamente formato e sostenere il minore durante l'intera procedura.

70. Il diritto dei minori ad esprimere le proprie opinioni ed a partecipare in modo significativo è altresì importante nel contesto delle procedure di asilo<sup>136</sup>. Il racconto delle esperienze dirette è spesso essenziale per l'identificazione dei bisogni di protezione di un minore ed in molti casi è l'unica fonte di queste informazioni. Al fine di garantire a un minore la possibilità di esprimere tali opinioni e bisogni è necessario procedere alla predisposizione ed alla combinazione di procedure ed ambienti sicuri e a misura di minore, in grado di generare fiducia in tutte le fasi del procedimento. È altresì importante che ai minori vengano date, in una lingua e con una modalità a loro comprensibili<sup>137</sup>, tutte le informazioni relative alle opzioni esistenti ed alle relative conseguenze, quali ad esempio informazioni sul diritto alla privacy e alla riservatezza che consente loro di esprimere le proprie opinioni senza coercizione, costrizione o paura di ritorsioni<sup>138</sup>.

71. Dovranno essere selezionati metodi comunicativi appropriati alle diverse fasi della procedura, compresa l'intervista per la procedura di asilo, tenendo conto dell'età, del sesso, del background culturale e della maturità del minore così come delle circostanze della fuga e delle modalità di arrivo<sup>139</sup>. Utili metodi di comunicazione non verbale nel caso di minori possono comprendere il gioco, il disegno, la scrittura, i giochi di ruolo, la narrazione e il canto. Nel caso di minori disabili è necessario ricorrere a "qualunque mezzo comunicativo atto a facilitare l'espressione delle loro opinioni"<sup>140</sup>.

72. Non si può pretendere che i racconti dei minori siano come quelli degli adulti. I minori potrebbero avere difficoltà nell'articolare il loro timore per una serie di ragioni, tra cui i traumi subiti, gli ordini dei genitori, la mancanza di istruzione, la paura delle autorità statali o delle persone in una posizione di potere, l'uso di dichiarazioni preconfezionate da parte di trafficanti o la paura di ritorsioni. Potrebbero anche essere troppo giovani o immaturi per valutare l'importanza delle informazioni o per interpretare

---

<sup>135</sup> Il termine "tutore" si riferisce qui ad una persona indipendente con competenze specialistiche che si prende cura dell'interesse superiore del minore e del suo benessere generale. Le procedure per la nomina di un tutore non devono essere meno favorevoli delle procedure amministrative o giudiziarie esistenti a livello nazionale ed usate ai fini della nomina dei tutori per i minori che sono cittadini del Paese. "Rappresentante legale" si riferisce ad un avvocato o altro soggetto qualificato a fornire assistenza legale e informazioni al minore nei procedimenti d'asilo e in relazione ai contatti con le autorità su questioni legali. Si veda ExCom, *Conclusione N. 107*, par. (g) (viii). Per ulteriori dettagli, si veda CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 33-38, 69. Si veda inoltre UNHCR, *Linee-guida sui minori non accompagnati richiedenti asilo*, op. cit., pag. 2 e par. 4.2, 5.7, 8.3, 8.5.

<sup>136</sup> CRC, Art. 12. La CRC non fissa alcun limite di età inferiore sul diritto dei minori di esprimere le proprie opinioni liberamente, in quanto è chiaro che i minori hanno opinioni proprie a partire da un'età molto precoce.

<sup>137</sup> CRC, *Commento Generale N. 6*, par. 25; CRC, *Commento Generale N. 12*, par. 123-124.

<sup>138</sup> CRC, Artt. 13, 17.

<sup>139</sup> Programma per i minori separati in Europa (SCEP), *Dichiarazione sulle buone prassi dello SCEP*, Terza edizione, 2004, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/415450694.html>, para. 12.1.3.

<sup>140</sup> CRC, *Commento Generale N. 9*, par. 32.

ciò che hanno visto o vissuto in modo facilmente comprensibile a un adulto. Alcuni minori potrebbero omettere o alterare informazioni vitali o non essere in grado di distinguere la fantasia dalla realtà. Potrebbero avere difficoltà nel parlare di nozioni astratte, come il tempo o la distanza. Pertanto, ciò che potrebbe costituire una bugia nel caso di un adulto potrebbe non esserlo nel caso di un minore. È quindi essenziale che gli esaminatori abbiano una formazione e una competenza adeguate a valutare accuratamente l'affidabilità e il significato del racconto del minore<sup>141</sup>, cosa che potrebbe richiedere il coinvolgimento di esperti per intervistare i minori al di fuori di un contesto formale, osservarli e comunicare con loro in un ambiente in cui si sentono sicuri, per esempio, in un centro di accoglienza.

73. Anche se, nelle richieste di adulti, l'onere della prova è di norma condiviso tra l'esaminatore e il richiedente, nel caso dei minori può essere necessario presumere un onere della prova maggiore a carico dell'esaminatore, soprattutto se i minori in questione non sono accompagnati<sup>142</sup>. Se i fatti del caso non possono essere accertati e/o il minore è incapace di articolare esaurientemente la propria richiesta, l'esaminatore dovrà prendere una decisione sulla base di tutte le circostanze note, cosa che potrebbe comportare un'applicazione estensiva del beneficio del dubbio<sup>143</sup>. Allo stesso modo, al minore deve essere concesso il beneficio del dubbio se dovesse nascere qualche preoccupazione riguardo alla credibilità di alcune parti della sua richiesta<sup>144</sup>.

74. Così come le informazioni sui Paesi di origine possono contenere pregiudizi legati al genere, rispecchiando esperienze maschili piuttosto che femminili, anche le esperienze dei minori possono essere ignorate. Oltre a ciò, i minori possono avere solo una conoscenza limitata delle condizioni nel Paese di origine o non essere in grado di spiegare le ragioni della propria persecuzione. Per questi motivi, le autorità preposte all'asilo dovranno compiere sforzi particolari per raccogliere informazioni in merito al Paese in questione e altre prove corroboranti.

75. Nei casi in cui l'età di un minore è in dubbio, si dovrà procedere ad una verifica in merito, nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto sia dell'aspetto fisico che della maturità psicologica dell'individuo<sup>145</sup>. È importante che tali valutazioni vengano condotte in modo sicuro e sensibile al minore e al genere, nel rispetto della dignità umana. Il margine di stima inerente a tutti i metodi di valutazione dell'età dovrà essere applicato in modo tale che, in caso di incertezza,

---

<sup>141</sup> ExCom, *Conclusione N. 107*, par. (d).

<sup>142</sup> *Ibid.*, par. (g) (viii), che raccomanda agli Stati di sviluppare adeguati requisiti probatori.

<sup>143</sup> UNHCR, *Manuale*, par. 196, 219.

<sup>144</sup> *Principi guida inter-agenzia*, op. cit., p. 61.

<sup>145</sup> ExCom, *Conclusione N. 107*, par. (d).

l'individuo venga considerato un minore<sup>146</sup>. Poiché l'età non viene calcolata dappertutto nello stesso modo o non le viene dato lo stesso grado di importanza, è necessaria molta cautela nel giungere a conclusioni negative sulla credibilità laddove gli standard culturali o del Paese sembrano abbassare o alzare l'età di un minore. I minori devono avere informazioni chiare in una lingua a loro comprensibile sullo scopo e sull'iter della procedura di determinazione dell'età. Prima di effettuare tale procedura, è importante che un tutore qualificato e indipendente venga nominato per dare consigli al minore.

76. In circostanze normali, l'esame del DNA sarà effettuato solo quando autorizzato dalla legge e con il consenso dei soggetti in questione, a cui verrà fornita una spiegazione esauriente dei motivi di tale test. In alcuni casi, tuttavia, i minori non possono dare il proprio consenso a causa dell'età, dell'immatùrità, dell'incapacità di capire ciò che questo comporta o per altri motivi. In tali situazioni, sarà il tutore nominato (in assenza di un familiare) a concedere o negare l'autorizzazione, tenendo conto delle opinioni del minore. L'esame del DNA dovrebbe essere utilizzato solo dopo che altri mezzi di verifica si sono dimostrati insufficienti. Esso potrà rivelarsi particolarmente utile nel caso di minori di cui si ha il sospetto che siano vittime di tratta in quanto trafficati da individui che affermano di esserne i genitori, fratelli o altri parenti<sup>147</sup>.

77. Le decisioni dovranno essere comunicate ai minori in una lingua e con modalità a loro comprensibili, di persona, in presenza del loro tutore, rappresentante legale e/o altra figura di supporto, in un ambiente accogliente e non ostile. Se la decisione è negativa, particolare attenzione dovrà essere prestata nel trasmettere il messaggio, spiegando quali possono essere i passi successivi al fine di evitare o ridurre qualsiasi stress o danno psicologico.

---

<sup>146</sup> *Ibid.*, par. (g) (ix), UNHCR, *Linee-guida sulle politiche e procedure in materia di minori non accompagnati richiedenti asilo*, op. cit., par. 5.11, 6.

<sup>147</sup> UNHCR, *Nota sull'esame del DNA ai fini dell'accertamento del rapporto di parentela nel contesto dei rifugiati*, giugno 2008, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/48620c2d2.html>.